



Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

2 /2026

**RASSEGNA
NAZIONALE
INFANZIA e
ADOLESCENZA**

RASSEGNA NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA

Direttore responsabile

Sabrina Breschi

Indirizzo e programmazione

Alfredo Ferrante, Luca Giacomelli, Raffaella Pregliasco

Coordinamento esecutivo

Luca Giacomelli, Carla Mura

Hanno contribuito a questo numero

Cristiana Carletti, Ilaria Lotti, Carla Mura, Sabrina Vannuccini

Reperimento e selezione della documentazione

ambito giuridico

Carla Mura (coordinamento), Federica De Miglio

ambito bibliografico

Carla Mura (coordinamento), Enrico Bartolini, Donata Bianchi,
Cristina Calvanelli, Serena Franchi

Realizzazione editoriale

Aurora Siliberto, Valentina Rita Testa

Progettazione grafica e impaginazione

Rocco Ricciardi, Ylenia Romoli

Periodico trimestrale in corso di registrazione presso il Tribunale di Firenze

La pubblicazione rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione triennale sottoscritta fra il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto degli Innocenti di Firenze in data 26 marzo 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 215, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 195 della l. 30 dicembre 2023, n. 213.

2 /2026

RASSEGNA NAZIONALE INFANZIA e ADOLESCENZA

Rassegna nazionale infanzia e adolescenza

La **Rassegna nazionale infanzia e adolescenza** è un trimestrale online di novità giuridiche e bibliografiche sull'infanzia e l'adolescenza. La Rassegna è realizzata nell'ambito delle attività di promozione e diffusione dei diritti delle persone di minore età, svolte dall'Istituto degli Innocenti per conto del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

La *Rassegna nazionale* è suddivisa in **quattro sezioni**:

- **Focus tematici:** contiene contributi sulle tematiche giuridiche di maggiore interesse e attualità nel dibattito pubblico. I Focus si distinguono in due tipologie: gli inquadramenti normativi, che introducono il lettore a un tema specifico fornendo le principali informazioni sulla sua disciplina; gli approfondimenti giuridici, che trattano norme o altri atti in maniera analitica contestualizzandoli nel più ampio quadro normativo di riferimento;
- **Questioni di attualità:** contiene contributi su specifiche problematiche attinenti ai diritti e alla tutela dei bambini e dei ragazzi attraverso l'analisi della giurisprudenza più rilevante alla luce dell'attuale dibattito in materia;
- **Normativa e giurisprudenza:** contiene le principali novità normative e giurisprudenziali in materia di infanzia, adolescenza e famiglie. La normativa riporta una selezione di atti di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale. La giurisprudenza riporta una selezione delle pronunce di maggiore interesse pubblicate sui siti ufficiali delle Corti superiori italiane, europee e internazionali;
- **Spunti dalla letteratura:** selezione della più recente produzione di monografie, articoli e letteratura grigia di ambito nazionale e internazionale, relativa a studi e ricerche sui temi di interesse; le segnalazioni bibliografiche sono elencate in ordine di autore e titolo e sono corredate di abstract.

Cliccando su **download** è possibile scaricare il testo integrale delle norme e dei documenti bibliografici, se liberamente accessibili.

Cliccando su **Catalogo** si accede al catalogo della Biblioteca Innocenti Library Alfredo Carlo Moro dove è possibile reperire ulteriori informazioni sulla documentazione segnalata. Le pubblicazioni presentate sono possedute dalla biblioteca e possono essere chieste in prestito (tel. 055-2037363; biblioteca@istitutodeglinnocenti.it).

In questo numero si parlerà del diritto del minore alla famiglia anche di fronte alla crisi, del contrasto alle nuove forme di devianza minorile e dei figli di genitori detenuti.

INDICE

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

Il diritto alla famiglia anche di fronte alla crisi: il quadro nazionale a partire dagli artt. 9 e 10 della Convenzione
di Carla Mura

Approfondimenti giuridici

Il contrasto alle nuove forme di devianza minorile: riforme e strumenti di prevenzione e gestione dei conflitti
di Cristiana Carletti

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Figli di genitori detenuti: come garantire il diritto di bambini e ragazzi alla continuità dei legami affettivi
di Sabrina Vannuccini

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa
Giurisprudenza

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale
Ambito nazionale

FOCUS TEMATICI

Inquadramenti normativi

Il diritto alla famiglia anche di fronte alla crisi: il quadro nazionale a partire dagli artt. 9 e 10 della Convenzione

Carla Mura

Il diritto alla famiglia, inteso come il diritto fondamentale del minore di età a crescere, educarsi e vivere all'interno del proprio nucleo familiare d'origine, rappresenta un principio cardine e inscindibile dell'ordinamento giuridico italiano, consolidatosi a livello nazionale soprattutto attraverso la ratifica e l'esecuzione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989. Nelle delicate situazioni di crisi della coppia o di disgregazione del nucleo originale, tale diritto viene garantito attraverso la necessaria continuità delle relazioni personali e affettive con entrambe le figure genitoriali, secondo il principio della bigenitorialità sancito espressamente dagli articoli 9 e 10 della citata Convenzione e puntualmente trasposto nella nostra legislazione interna. Nello specifico, l'articolo 9 stabilisce che il minore non deve essere separato dai propri genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non giudichino tale separazione strettamente necessaria nel suo superiore interesse, come nei casi di abuso o trascuratezza. Qualora la separazione sia inevitabile, viene comunque garantito al minore il diritto di mantenere relazioni personali stabili e contatti diretti con entrambi i genitori in modo regolare. L'articolo 10 tutela, invece, la dimensione transnazionale di questo legame, disciplinando il diritto del minore e dei suoi genitori a lasciare qualsiasi Paese o a entrare nel proprio al fine del ricongiungimento familiare, garantendo così la tenuta del legame anche nel caso in cui i membri della famiglia risiedano in Stati diversi. Per comprendere a pieno l'efficacia di questa tutela, la Convenzione ONU agisce in sinergia con altri cruciali strumenti internazionali e sovranazionali, a partire dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul rispetto della vita privata e familiare, la cui giurisprudenza impone agli Stati l'obbligo positivo di attivarsi con misure rapide ed efficaci per consentire il mantenimento e la ricostruzione del legame tra genitore e figlio in caso di crisi. A questo si affianca, nell'ordinamento UE, l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che eleva a diritto fondamentale del bambino quello di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo stesso interesse. Sul piano strettamente operativo e processuale, nelle crisi familiari che coinvolgono più Paesi dell'Unione europea, un ruolo fondamentale è svolto dal regolamento dell'UE del 25 giugno 2019, n. 1111, noto come *Bruxelles II-ter*, il quale assicura che una decisione sul diritto di affidamento o di visita presa in uno Stato membro venga rapidamente riconosciuta ed eseguita in un altro, contrastando i blocchi geografici. Infine, nei casi più acuti in cui la crisi sfoci nel trasferimento illecito di un minore all'estero da parte di un genitore, interviene la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minorenni, un trattato multilaterale che

mira a proteggerli istituendo procedure d'urgenza per il loro immediato ritorno nel Paese di residenza abituale, ripristinando così lo *status quo* e permettendo la regolare prosecuzione del rapporto con l'altro genitore. A livello nazionale, la Costituzione, agli articoli 29, 30 e 31, riconosce la famiglia come società naturale e sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, prescindendo completamente dallo *status* di nascita. Questo impianto originario ha avviato un lungo percorso di riforme, a partire dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, *Riforma del diritto di famiglia*, che ha introdotto l'uguaglianza tra i coniugi e la parificazione dei figli. Successivamente, la legge 4 maggio 1983, n. 184 ha codificato il fondamentale "diritto del minore a una famiglia", individuando nell'ambiente d'origine il luogo privilegiato di crescita e regolamentando l'affidamento familiare come risposta temporanea allo stato di bisogno.

Quando si verifica una crisi familiare, il legame affettivo tra i partner può esaurirsi; non altrettanto può e deve accadere per il tessuto dei legami genitoriali e filiali. Il diritto alla famiglia, pertanto, non si esaurisce nel momento della sua costituzione o durante la sua fisiologica armonia, ma rivendica una tutela rigorosa proprio nel momento della patologia e della frattura. Nel quadro normativo italiano, questo principio ha trovato la sua massima espressione nel concetto di bigenitorialità, introdotto con forza dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e consolidato dalla successiva riforma della filiazione del 2012-2013, fino ad arrivare ai recenti interventi di razionalizzazione delle procedure giudiziarie. L'obiettivo cardine del legislatore nazionale è chiaro: garantire al minore il diritto soggettivo e permanente a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, e a conservare intatti i rapporti con i rami parentali di entrambe le linee. La legge n. 54 del 2006 ha dunque stabilito l'affidamento condiviso come regola generale, in linea con l'articolo 9 della Convenzione. Questo percorso si è completato con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha definitivamente unificato lo *status* di figlio, eliminando ogni residua distinzione tra nati nel matrimonio e fuori da esso.

Oggi, dunque, il diritto alla famiglia permane intatto anche in caso di crisi della coppia genitoriale, poiché le decisioni giudiziarie sono guidate dal principio cardine del superiore interesse del minore, un concetto di derivazione internazionale che privilegia la bigenitorialità, intesa come il diritto legittimo del bambino o del ragazzo a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo di cura, educazione e istruzione con entrambi i genitori e con i rispettivi rami parentali. In quest'ottica, la separazione del minore da un genitore viene intesa come una *extrema ratio*, una misura residuale applicabile solo in presenza di gravi e comprovati pregiudizi e strettamente vigilata dal giudice

con il supporto dei servizi sociali. Sul piano processuale, la recente riforma del sistema giudiziario italiano – legge 26 novembre 2021, n. 206, attuata in ambito civile dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 – ha impresso un'accelerazione introducendo un rito unico e uniforme per le persone, i minorenni e le famiglie che consente il cumulo delle domande, permettendo cioè di richiedere separazione e divorzio contestualmente nello stesso atto. Questa riforma ha valorizzato l'affidamento condiviso per tutte le tipologie di nucleo familiare, confermando l'eliminazione di ogni disparità tra figli nati nel matrimonio o fuori da esso, e ha introdotto l'obbligo di presentare un dettagliato piano genitoriale per illustrare la routine del figlio, rendendo inoltre l'ascolto del minore di almeno 12 anni un passaggio centrale e obbligatorio del processo in vista della futura istituzione del Tribunale unico e specializzato per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF).

Merita ricordare, inoltre, che il 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2025-2027) pone la famiglia al centro, valorizzandone la funzione naturale nello sviluppo del minore di età attraverso tre macroaree: genitorialità, educazione e salute. L'approccio mira a sostenere le competenze genitoriali, promuovere l'affido e accompagnare i nuclei familiari, con sedici azioni mirate. Il Piano promuove il supporto alle competenze genitoriali e la conoscenza dello sviluppo infantile, garantendo un sistema integrato di servizi dai "primi mille giorni" fino all'adolescenza. Si riconosce la famiglia come contesto naturale fondamentale per la crescita, intervenendo per rafforzare i legami e prevenire situazioni di fragilità. Tra le azioni, assume rilievo la promozione dell'affido come strumento di tutela del diritto del minore a crescere in un ambiente familiare, in coerenza con la legge n. 184 del 1983. Il Piano integra le azioni con indicatori di monitoraggio per assicurare l'attuabilità e il benessere generale di bambini e ragazzi.

Il quadro normativo si è ulteriormente arricchito con la recente legge 17 marzo 2026, n. 37, *Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento*. Il provvedimento introduce nuovi strumenti di tracciabilità e controllo per garantire, ove possibile, il diritto del minore a vivere nella propria famiglia d'origine. Per fare ciò, centralizza le informazioni attraverso l'istituzione del registro nazionale delle famiglie affidatarie e crea l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A integrazione del quadro normativo, merita ricordare che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha presentato, il 3 ottobre 2018, la *Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori*. Ispirato alla

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nato dal confronto con esperti e ragazzi, questo documento si configura come un vero e proprio *vademecum* per i genitori. La Carta ribadisce il diritto del minore di età a non essere coinvolto nel conflitto, a essere ascoltato, a non dover "scegliere" tra madre e padre e a conservare i legami con la famiglia allargata, in particolare con nonni e fratelli, tutelandone lo sviluppo psicofisico.

In conclusione, il diritto contemporaneo non interpreta più la crisi familiare come la fine o l'azzeramento dei diritti del minore, bensì come una fase di transizione estremamente delicata in cui lo Stato ha il dovere e la responsabilità di intervenire attivamente per assicurare la continuità affettiva e relazionale. Il diritto alla famiglia ha così compiuto una straordinaria evoluzione storica e culturale, passando dall'essere un concetto statico e formale, storicamente legato alla rigida appartenenza a un nucleo indivisibile e indissolubile, a un concetto dinamico e sostanziale, inteso come il diritto inviolabile del minore a mantenere relazioni stabili, significative e protette nel tempo, a prescindere dalle vicende biografiche o dalle fratture della coppia genitoriale. Questa metamorfosi giuridica sposta il baricentro dell'attenzione istituzionale dall'adulto al bambino, trasformando il concetto di potestà in quello di responsabilità genitoriale, un dovere che non si esaurisce con la fine della convivenza o del matrimonio. La tutela internazionale e nazionale odierna dimostra che la famiglia non è più definita soltanto da un legame anagrafico o da un tetto comune, ma dalla qualità e dalla costanza delle cure fornite. In questo scenario, le norme internazionali non agiscono più come semplici limiti formali all'autonomia privata dei genitori, ma come veri e propri strumenti di promozione sociale, configurando un sistema normativo in cui l'interesse superiore del minore diventa il parametro interpretativo assoluto per ogni decisione giudiziaria e amministrativa. Garantire questo diritto significa, in ultima analisi, riconoscere che l'identità e lo sviluppo psicofisico di un individuo dipendono in larga misura dalla stabilità dei suoi affetti originari e che la protezione di questi legami rappresenta un dovere di civiltà giuridica, cui la comunità globale non può in alcun modo derogare.

Approfondimenti giuridici

Il contrasto alle nuove forme di devianza minorile: riforme e strumenti di prevenzione e gestione dei conflitti

Cristiana Carletti

Il fenomeno della devianza minorile nel contesto contemporaneo: quadro statistico

La devianza minorile rappresenta uno degli aspetti più complessi e controversi nella società contemporanea, tanto per la sua dimensione quantitativa quanto per la trasformazione qualitativa che esso ha subito negli ultimi decenni. Il panorama della criminalità giovanile è profondamente mutato rispetto ai modelli tradizionali: accanto alle forme storicamente conosciute – il furto, il danneggiamento, le risse – si sono affermate nuove tipologie di condotta deviante, legate all'evoluzione tecnologica, al mutamento dei modelli culturali e alla frammentazione del tessuto sociale. Il cyberbullismo, le *gang* giovanili strutturate, le rapine di gruppo a sfondo identitario, il coinvolgimento precoce nel traffico di stupefacenti e i reati commessi nell'ambito di aggregazioni informali ma organizzate costituiscono oggi le manifestazioni più preoccupanti di una criminalità che ha acquisito caratteri di maggiore visibilità, violenza e pervasività.

Un quadro statistico aggiornato è indispensabile per evitare che il dibattito pubblico si fondi su percezioni distorte piuttosto che su dati verificabili. Occorre anzitutto distinguere tra la criminalità minorile in senso stretto e i reati commessi a danno di minorenni, trattandosi di due fenomeni distinti quanto alle cause, agli strumenti di contrasto e alle risposte istituzionali.

Criminalità minorile: i dati del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia

Secondo i dati elaborati dal Servizio analisi criminale del Ministero dell'interno e riportati nel rapporto *Criminalità minorile e gang giovanili (2023-2024)*, l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il tasso di criminalità minorile più contenuto: i minorenni e i giovani adulti sospettati o autori di reato sono passati da 329 ogni 100.000 abitanti nel 2014 a 363 nel 2023, uno dei valori più bassi nell'area UE. Il dato relativo a minorenni e giovani adulti segnalati agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) dall'Autorità giudiziaria mostra addirittura un calo strutturale di lungo periodo: le segnalazioni sono scese da circa 23.000 nel 2004 a 14.220 nel 2024, con una riduzione di oltre un terzo in vent'anni.

Parallelamente, il Servizio analisi criminale documenta per l'anno 2023 un calo del 7,69% delle segnalazioni per furto a carico di minorenni, una riduzione del 16,41% per le risse e del 16,52% per le percosse, nonché un decremento dell'11,73% per i furti complessivi e del 6,11% per le estorsioni. In controtendenza rispetto a questa dinamica complessivamente positiva si registra, tuttavia, un incremento del 7,69% delle segnalazioni per rapina e dell'1,96% per lesioni personali, segnali di una trasformazione qualitativa verso reati di maggiore

impatto fisico, a riprova che la riduzione quantitativa della criminalità minorile non esclude l'intensificazione di alcune sue manifestazioni. A questo si aggiunge un dato allarmante sul versante dell'affiliazione criminale organizzata: nei soli primi sei mesi del 2025, i minori di età denunciati o arrestati per associazione di tipo mafioso sono stati 46, proiettando il dato annuale su valori superiori ai 49 registrati nell'intero anno 2024, con una concentrazione geografica principalmente nelle aree metropolitane di Catania e Napoli.

Sul versante degli Istituti penali per i minorenni (IPM), la fotografia statistica è profondamente mutata a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. decreto Caivano), convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Al 15 gennaio 2024 i ragazzi - minorenni e giovani adulti - detenuti nei diciassette IPM del Paese erano 496, con una crescita superiore al 30% rispetto ai 392 presenti a fine 2022. La tendenza è proseguita: alla fine del 2024 i detenuti erano circa 530, mentre nel marzo 2025 si è raggiunta la soglia di 597 unità, con 9 istituti su 17 in condizione di sovraffollamento, leggermente contratta sulla base degli ultimi dati (dicembre 2025), che segnalano un numero di detenuti negli IPM pari a 572. Si consideri che, precedentemente al 2020, la tendenza era al calo costante delle presenze, con numeri che si erano ridotti progressivamente dai massimi storici fino a sfiorare le 300 unità durante la pandemia. In termini di ingressi annui, il 2023 ha registrato 1.143 nuovi ingressi in IPM, il dato più elevato degli ultimi quindici anni: fino al 15 settembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto Caivano) la media giornaliera degli ingressi era di 4,8 unità, salita a 5,25 nel periodo successivo, evidenziando in modo inequivocabile l'impatto diretto della riforma normativa.

La composizione della popolazione detenuta negli IPM rivela ulteriori elementi di riflessione. Al 15 gennaio 2024, gli stranieri rappresentavano il 51,2% dei presenti, per la maggioranza provenienti da Tunisia (12,3%), Marocco (10,6%) ed Egitto (10,4%); la componente femminile era invece del 2,6%. La fascia d'età prevalente era quella dei 16-17 anni, con i minorenni complessivamente pari al 57,7% dei presenti: un dato in netta inversione rispetto agli anni precedenti, quando erano i giovani adulti (18-25 anni) a costituire la maggioranza. Il 68,5% dei detenuti si trovava in custodia cautelare (senza condanna definitiva), percentuale che saliva all'88,8% tra i soli minorenni, a conferma che la privazione della libertà riguarda prevalentemente soggetti la cui responsabilità penale non è stata ancora accertata in via definitiva. Quanto alla tipologia di reati contestati agli ingressi in IPM nel 2023, il 55,2% riguardava reati contro il patrimonio (furti e rapine), il 22,7% reati contro la persona e una quota significativa di violazioni della normativa sugli stupefacenti, aumentate del 37,4% in un solo anno per effetto delle nuove previsioni del decreto Caivano.

Reati a danno di minori di età e percezione sociale del rischio

Sul versante opposto del fenomeno - quello dei minorenni in quanto vittime di reato - i dati elaborati dal Servizio analisi criminale e presentati dalla Fondazione Terre des Hommes nell'ambito della campagna Indifesa (ottobre 2025) fotografano una situazione in progressivo aumento. Nel 2024 i reati a danno di minorenni sono stati 7.204, superando per la prima volta la soglia dei 7.000; +4% rispetto al 2023, +35% su base decennale. La categoria più numerosa e in più rapida crescita è quella dei maltrattamenti in famiglia: 2.843 casi nel 2023, con una crescita del 6% rispetto all'anno precedente e un raddoppio rispetto al 2013. Le vittime di genere femminile rappresentano il 63% del totale, percentuale che cresce ulteriormente per i reati di natura sessuale. Sul versante della percezione sociale, l'*Annuario statistico ISTAT 2024* segnala che il 23,3% delle famiglie italiane indica il rischio di criminalità come un problema presente nella zona di residenza, con picchi in Campania (39,0% delle famiglie) e Lazio (32,8%).

Il quadro normativo: analisi tecnico-giuridica dei principali interventi

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e i suoi istituti fondamentali

L'architettura normativa della giustizia penale minorile italiana si fonda sul D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, entrato in vigore contestualmente al nuovo Codice di procedura penale. Il decreto si distingue per aver introdotto un modello processuale specifico per i minorenni, ispirato al principio di minima offensività dell'intervento penale e al *favor minoris* in tutte le sue articolazioni. Sul piano strutturale, il D.P.R. n. 448 del 1988 è completato dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante le norme di attuazione, coordinamento e transitorie, e dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che ha disciplinato l'entrata in vigore del Codice di procedura penale, dettando anche norme specifiche per il procedimento minorile. La competenza giurisdizionale è attribuita al Tribunale per i minorenni, organo collegiale specializzato con composizione mista (due magistrati togati e due giudici onorari esperti in psicologia, pedagogia, biologia o antropologia criminale).

Tra gli istituti più rilevanti del sistema processuale minorile, l'articolo 9 del D.P.R. n. 448 del 1988 impone al pubblico ministero e al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, di acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne: si tratta di uno strumento di conoscenza della personalità del reo funzionale alla scelta della risposta sanzionatoria più adeguata al caso concreto.

L'articolo 16 prevede l'irrilevanza del fatto, con sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare quando il fatto contestato è di tenue entità e il minore non ha precedenti, in modo da evitare che il contatto con il sistema penale inneschi una traiettoria criminale. L'articolo 27 disciplina la sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, applicabile al minore non recidivo per reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni. L'articolo 28, infine, introduce la sospensione del processo con messa alla prova, lo strumento cardine dell'intero sistema, che consente al giudice di sospendere il procedimento per un periodo non superiore a tre anni (per i reati punibili con pena detentiva superiore a dodici anni) o a un anno (negli altri casi), affidando il minore ai servizi sociali per lo svolgimento di un progetto di intervento individualizzato. All'esito positivo della prova consegue l'estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 29.

Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121: la riforma delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative

Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 82-84, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), ha rappresentato il più organico intervento di riforma del sistema sanzionatorio minorile dalla fine degli anni Ottanta. Il decreto si compone di 38 articoli e ha riscritto integralmente la disciplina dell'esecuzione penale nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani adulti (sino al compimento del venticinquesimo anno di età, limite elevato rispetto ai ventuno anni precedentemente previsti dalla legge penitenziaria, legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 79).

Sul piano sostanziale, il decreto legislativo n. 121 del 2018 ha introdotto un catalogo di misure penali di comunità specificamente calibrate sull'utenza minorile. L'affidamento in prova al servizio sociale (articoli 4-8) è costruito con contenuti notevolmente più ricchi rispetto all'analogo istituto adulto, prevedendo l'obbligatoria elaborazione di un "programma di intervento" che comprenda attività scolastiche, formative e di reinserimento lavorativo, nonché percorsi di mediazione e giustizia riparativa. La detenzione domiciliare (articoli 9-13) è anch'essa connotata da un regime di prescrizioni positive - non mere obbligazioni di stare - che rendono la misura uno strumento di costruzione di competenze e relazioni sociali. Il collocamento in comunità (articoli 14-19) costituisce una misura alternativa alla detenzione in IPM, eseguibile sia in strutture pubbliche sia in comunità del privato sociale accreditate, che devono assicurare standard educativi e relazionali conformi alle linee guida ministeriali. Una disposizione di grande rilievo sistematico è contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto, che sancisce espressamente

che l'esecuzione delle misure e dei provvedimenti penali «si svolge secondo i principi della responsabilizzazione, della promozione della crescita e dell'educazione alla legalità», nonché nell'«attivazione delle risorse personali e del nucleo familiare». L'articolo 25 ha introdotto la possibilità per il magistrato di sorveglianza di prescrivere, nell'ambito del programma trattamentale, la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale, creando il primo ancoraggio positivo esplicito di questi istituti nell'ordinamento penitenziario minorile.

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. decreto Caivano): le modifiche al sistema

Il già menzionato decreto-legge n. 123 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023, è intervenuto su molteplici disposizioni del D.P.R. n. 448 del 1988 con una logica marcatamente repressiva. Le principali modifiche di carattere tecnico-giuridico riguardano: (i) l'articolo 23, in tema di misure cautelari, nel quale la soglia della pena edittale che consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere è stata abbassata da un massimo non inferiore a nove anni a un massimo non inferiore a sei anni, rendendo "carcerabili" anche reati di media gravità come il furto aggravato e alcune forme di spaccio; (ii) l'articolo 6, in materia di arresto in flagranza, per il quale sono state ampliate le fattispecie che lo legittimano; (iii) l'articolo 18-bis, relativo al "percorso di rieducazione del minore", un istituto di nuova introduzione che, diversamente dalla messa alla prova, opera in modo in parte obbligatorio e prevede lo svolgimento di lavori socialmente utili come contenuto indefettibile; (iv) le norme sui trasferimenti anticipati degli autori di reato che raggiungano la maggiore età durante l'esecuzione verso istituti per adulti. Il decreto ha inoltre ampliato l'applicabilità dell'ammonizione del questore ai minorenni (articolo 3) e ha introdotto nuove fattispecie penali legate alla sicurezza digitale e al cyberbullismo. Sul piano scolastico, il decreto ha autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, la spesa di 3.333.000 di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 a favore del potenziamento degli organici docenti nelle aree a rischio, nell'ambito del piano Agenda Sud.

La mediazione penale minorile: fondamenti e riferimenti legislativi

Fondamenti teorici e collocazione sistematica

La mediazione penale minorile si iscrive nel più ampio paradigma della giustizia riparativa, il quale - muovendo da una concezione del reato come rottura di una relazione e lesione di un legame comunitario, piuttosto che come mera violazione di una norma astratta - mira a riparare al danno causato attraverso il dialogo, il riconoscimento

reciproco e la responsabilizzazione dell'autore. Teoricamente, il modello si fonda sulla distinzione tra *restitutive justice* e *retributive justice*, elaborata in criminologia a partire dagli anni Settanta.

Nel contesto minorile, l'approccio riparativo assume una valenza peculiare: il minore autore di reato non è ancora un soggetto con un'identità criminale consolidata e l'esperienza della mediazione può svolgere una funzione educativa e trasformativa che nessun percorso punitivo tradizionale è in grado di garantire.

Sul piano normativo, la mediazione minorile trova il suo principale ancoraggio nel D.P.R. n. 448 del 1988, in particolare all'articolo 27 (non luogo a procedere per irrilevanza del fatto) e all'articolo 28 (sospensione del processo con messa alla prova). Quest'ultimo, al comma 2, prevede espressamente che il giudice possa impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa, conferendo base normativa alla mediazione come componente del progetto di intervento.

La disciplina regolamentare è contenuta nel decreto legislativo n. 272 del 1989 e nella circolare del Dipartimento per la giustizia minorile n. 1 del 19 marzo 1999, che ha fornito le prime linee guida operative per i servizi di mediazione attivati presso i Centri per la giustizia minorile (CGM). La prassi applicativa si è poi sviluppata in modo graduale sul territorio nazionale, con esperienze pionieristiche – tra le quali il progetto pilota di Torino avviato nel 1995 e quello di Milano del 1996 – che hanno costituito il modello di riferimento per le successive sperimentazioni.

Il processo e gli attori istituzionali della mediazione minorile

Dal punto di vista operativo, la mediazione minorile si svolge attraverso servizi specializzati inseriti nell'organizzazione dei CGM e degli USSM, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 272 del 1989 e organizzati territorialmente secondo il D.P.R. n. 448 del 1988 sull'organizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile.

Gli USSM svolgono una funzione centrale nel sistema: ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 272 del 1989, i servizi minorili collaborano con il giudice nella definizione dei progetti di intervento, nell'elaborazione delle relazioni sulla personalità del minore richieste dall'articolo 9 del D.P.R. n. 448 del 1988 e nel monitoraggio dello svolgimento della messa alla prova.

Il percorso mediativo si articola, nella sua struttura classica, in una fase preparatoria individuale – in cui il mediatore incontra separatamente autore e vittima per verificarne la disponibilità e creare condizioni di sicurezza relazionale – e in una o più sessioni congiunte di confronto diretto, al termine delle quali le parti possono sottoscrivere un accordo di riparazione, che viene trasmesso all'Autorità giudiziaria.

L'accordo non ha valore giuridico vincolante in sé, ma è valutato dal giudice ai fini dell'esercizio dei poteri discrezionali in merito alla scelta della misura applicabile.

I dati disponibili attestano la crescente diffusione della messa alla prova nel sistema penale minorile italiano: se nel 1992 si registravano 788 provvedimenti, nel 2021 se ne contavano 4.634 e nel 2024 circa 4.500 nuovi provvedimenti sono stati attivati, con un tasso di esito positivo (estinzione del reato) superiore all'80%.

La letteratura criminologica comparata documenta un tasso di recidiva del 20% nei settantasei mesi successivi alla commissione del reato per i minorenni che hanno usufruito della messa alla prova, rispetto al 31% per coloro che hanno sperimentato altre misure – ivi compresa la detenzione in IPM – a conferma della superiore efficacia rieducativa dello strumento.

La giustizia riparativa dopo la riforma Cartabia: analisi tecnico-giuridica del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

La struttura normativa e il sistema delle fonti

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), adottato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ha introdotto nel Libro X del Codice di procedura penale (articolo 42-bis e ss., nonché le disposizioni degli articoli 45-ter e ss. del decreto) una disciplina organica della giustizia riparativa, per la prima volta compiutamente definita nel diritto positivo italiano.

La riforma ha attuato la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita nell'ordinamento interno in ritardo rispetto alla scadenza del termine di trasposizione.

Dal punto di vista tecnico, la disciplina della giustizia riparativa è contenuta negli articoli 42-bis ss. del decreto legislativo n. 150 del 2022, nonché nel Titolo IV-bis del D.P.R. n. 448 del 1988 come interpolato dalla riforma e nella normativa regolamentare di attuazione.

La definizione legale di giustizia riparativa è contenuta nell'articolo 42-ter del decreto legislativo n. 150 del 2022, che la qualifica come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, il mediatore esperto in giustizia riparativa.

La norma stabilisce che i programmi di giustizia riparativa possono svolgersi in qualsiasi momento del procedimento penale – dalla fase

delle indagini preliminari sino all'esecuzione della pena – e che l'esito favorevole degli stessi costituisce elemento valutabile dal giudice ai sensi dell'articolo 133 del Codice penale in sede di commisurazione della pena, nonché ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione. L'articolo 42-*quater* disciplina le garanzie della procedura: la partecipazione è sempre volontaria, le dichiarazioni rese nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e il mediatore è tenuto al segreto professionale.

Il sistema istituzionale: i Centri per la giustizia riparativa

Sul piano organizzativo, la riforma ha demandato l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa agli enti locali e alle Regioni, che vi provvedono mediante convenzioni con il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 42-*sexies* del decreto legislativo n. 150 del 2022.

La disposizione stabilisce che i Centri devono essere istituiti presso ciascun distretto di Corte d'appello e devono essere dotati di mediatori esperti in giustizia riparativa, la cui formazione e il cui aggiornamento professionale sono regolamentati con decreto ministeriale.

I requisiti di accesso alla professione di mediatore sono definiti dall'articolo 42-*septies*: occorre il possesso di una laurea magistrale, il completamento di un corso di specializzazione riconosciuto e l'iscrizione in appositi elenchi tenuti dal Ministero della giustizia.

La struttura normativa riflette la scelta del legislatore delegante di costruire la giustizia riparativa come sistema autonomo e professionalizzato, distinto dall'attività degli USSM – cui compete la presa in carico del minore di età nella sua interezza –, ma con essi coordinato nell'ambito dei progetti trattamentali.

Sul versante dell'integrazione con il processo penale minorile, la riforma Cartabia ha modificato l'articolo 28 del D.P.R. n. 448 del 1988 prevedendo espressamente che il progetto di messa alla prova possa includere percorsi di giustizia riparativa ai sensi del Titolo IV-*bis*.

La novella ha anche introdotto l'articolo 28-*bis*, che consente al giudice di segnalare d'ufficio, in qualsiasi momento del procedimento, la possibilità di avvalersi di un programma di giustizia riparativa, previa verifica della volontarietà delle parti.

Questa disposizione segna il superamento del modello meramente incidentale che aveva caratterizzato la mediazione minorile negli anni precedenti, inaugurando una logica di accesso strutturale e sistematico agli strumenti riparativi in tutte le fasi processuali.

Strumenti di prevenzione: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), politiche integrate e gestione degli IPM

Il PNRR come strumento di prevenzione primaria e secondaria della devianza

La prevenzione della devianza minorile non può essere ricondotta esclusivamente all'ambito della giustizia penale: essa richiede un approccio sistemico che intervenga sui fattori di rischio strutturali – povertà educativa, disagio familiare, esclusione sociale e segregazione urbana – prima che questi si traducano in condotte devianti.

Il PNRR ha messo a disposizione strumenti e risorse significativi in questa direzione, ripartiti principalmente lungo la Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione". Il principale investimento in materia di prevenzione educativa della devianza è l'Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica", che ha messo a disposizione oltre 800 milioni di euro per interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 170, un primo stanziamento è stato ripartito tra 3.198 istituzioni scolastiche; il successivo decreto ministeriale 2 febbraio 2024, n. 19 ha definito i criteri di ripartizione per la seconda *tranche*. Le risorse sono state concentrate nelle aree a maggiore rischio di abbandono precoce e dispersione scolastica – fattori che la letteratura criminologica identifica come predittori primari della devianza giovanile – con una priorità geografica verso il Mezzogiorno. Un esempio specifico di integrazione tra PNRR e contrasto alla criminalità minorile è rappresentato dall'articolo 10 del già richiamato decreto-legge n. 123 del 2023, che ha autorizzato le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato con un incremento di 12 milioni di euro per il 2023, a valere sulle risorse del fondo PNRR, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti.

Lo stesso decreto, al comma 2 dell'articolo 10, ha autorizzato la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10 milioni per il 2024 per il potenziamento dell'organico dei docenti nell'ambito del piano Agenda Sud, e al comma 5 ha incrementato di 6 milioni il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) con l'obiettivo specifico di contenere e prevenire la dispersione scolastica nelle aree a forte rischio di abbandono, introducendo anche meccanismi premiali per i docenti che garantiscono continuità nelle zone più disagiate.

Le Linee guida PNRR per la dispersione scolastica, adottate nel 2022 dal Ministero dell'istruzione e del merito, prevedono espressamente la co-progettazione e la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e la comunità locale, con valorizzazione sinergica dei servizi sociali, sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, dell'orientamento e della formazione professionale: un'impostazione che riconosce la natura multidimensionale del disagio giovanile e la necessità di una risposta integrata e interistituzionale.

Il decreto ministeriale 7 marzo 2024, n. 41 ha ulteriormente stanziato 25 milioni di euro per i Centri territoriali di supporto (CTS), con il 40% delle risorse riservato alle regioni del Mezzogiorno, per interventi di accessibilità e inclusione scolastica destinati agli studenti con disabilità nelle aree a più elevato rischio di devianza.

Il progetto HAPPY e le sinergie tra programmi europei e giustizia minorile

A livello progettuale, un esempio di sintesi tra risorse europee e strumenti di giustizia minorile è il progetto *Helpful Activities Program for the Probation of Young offenders* (HAPPY), co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e realizzato dall'associazione ECOS in collaborazione con il CGM del Lazio, Abruzzo e Molise, il CPIA n. 3 e altri partner.

Il progetto ha finanziato oltre sedici laboratori artistici ed espressivi all'interno di comunità sociali, con il coinvolgimento di cinquantacinque professionisti e di oltre novanta minorenni autori di reato in messa alla prova. Le attività hanno incluso ambiti quali restauro, fotografia, archeologia, rugby, hip-hop, calcio, giardinaggio, teatro, falegnameria, *videomaking*, musica e cucina: un'ampia gamma di pratiche educative orientate a costruire competenze, autostima e appartenenza sociale alternative alle dinamiche della criminalità di gruppo.

Il progetto ha anche perseguito l'obiettivo della garanzia del diritto allo studio e del contrasto all'abbandono scolastico per i minorenni e i giovani adulti autori di reato, in raccordo con gli obiettivi del Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR).

Gli IPM: tra offerta trattamentale e crisi di sovraffollamento

La prevenzione terziaria – quella rivolta ai giovani già entrati in contatto con il sistema penale – è affidata in larga misura agli IPM e ai servizi della giustizia minorile dell'area penale esterna.

Sul piano normativo, l'offerta trattamentale degli IPM è disciplinata dall'ordinamento penitenziario minorile (decreto legislativo n. 121 del 2018) e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (articoli 1-15), che impone l'organizzazione di attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa

e teatrale, nella logica di rendere la detenzione tempo di costruzione e non di mera custodia.

Nella pratica, gli IPM hanno sviluppato negli anni un'offerta formativa articolata. Nei diciassette istituti distribuiti sul territorio nazionale – tra i quali il Beccaria di Milano (con capienza di quarantacinque posti, che ospitava sessantanove ragazzi al gennaio 2024), il Nisida di Napoli (reso noto al grande pubblico dalla serie televisiva *Mare Fuori*) e il Quartucciu in Sardegna – operano scuole interne di primo e secondo ciclo in convenzione con il Ministero dell'istruzione e del merito, centri di formazione professionale (con corsi in settori come informatica, ristorazione, giardinaggio, arte e falegnameria), laboratori di teatro e musica in partenariato con associazioni del terzo settore e tirocini protetti in raccordo con enti del territorio.

Le attività trattamentali sono organizzate in sinergia con il mondo del lavoro, con l'obiettivo di offrire ai giovani detenuti qualifiche spendibili nel mercato occupazionale al momento della scarcerazione.

Programmi specifici di mediazione dei conflitti e di gestione non violenta delle tensioni intragruppo sono stati introdotti in diversi IPM attraverso la formazione del personale educativo e di polizia penitenziaria, nella consapevolezza che la vita all'interno degli istituti è a sua volta un contesto di conflitto che richiede competenze di negoziazione e dialogo.

Al marzo 2025 i detenuti negli IPM hanno raggiunto 597 unità, con 9 istituti su 17 oltre la capienza regolamentare – in alcuni casi quasi il doppio, come documentato dall'IPM di Treviso (ventuno ragazzi a fronte di dodici posti).

Al 31 dicembre 2025 i detenuti negli IPM erano 572, la presenza media giornaliera nel 2025 era di 587,8 unità, in ulteriore aumento rispetto alle 556,3 del 2024; nel complesso, gli ingressi negli IPM nel 2025 sono stati 1.135 e, pertanto, il numero totale di minorenni e giovani adulti in carico al sistema è salito a 17.027.

Il sovraffollamento comprime gli spazi per le attività trattamentali, riduce la qualità delle relazioni educative, aumenta la conflittualità interna e aggrava le condizioni di salute mentale dei detenuti.

Il rapporto Antigone 2024 documenta un aumento degli episodi di autolesionismo in diversi istituti, e il tasso di recidiva degli ex detenuti in IPM è stimato superiore al 60%, contro il 20% rilevato per i soggetti che hanno completato con esito positivo la messa alla prova: un dato che rende manifesta l'inadeguatezza della detenzione come risposta alla devianza giovanile rispetto agli strumenti alternativi disponibili.

Al 31 dicembre 2024, circa 900 ragazzi erano stabilmente inseriti in comunità ministeriali o del privato sociale, e oltre 14.000 in carico agli USSM: numeri che dimostrano la capacità del sistema di lavorare in misura prevalente al di fuori del carcere, pur essendo questa capacità

oggi sotto pressione: è sufficiente ricordare che, nel corso del 2025, gli USSM hanno preso in carico 23.518 minorenni e giovani adulti fino a 25 anni, il valore più alto dell'intera serie storica disponibile.

Prospettive critiche e sfide aperte: verso un sistema coerente di giustizia minorile

Il quadro normativo funzionale ad un paradigma riparativo

Il sistema della giustizia minorile italiano esprime oggi una vitalità normativa significativa, testimoniata dalla capacità di rispondere a esigenze differenziate: da un lato, le legittime istanze di sicurezza della collettività; dall'altro, la tradizione di un modello che ha saputo coniugare tutela della legalità e attenzione alla persona del minore di età. Il confronto tra questi orientamenti – che si riflette nell'adozione del decreto Caivano in parallelo con l'edificazione del sistema integrato di giustizia riparativa promosso dalla riforma Cartabia – costituisce un'occasione per affinare gli strumenti di coordinamento normativo e per ricercare soluzioni che valorizzino la complementarità tra risposta sanzionatoria e percorsi riparativi. Dal punto di vista costituzionale, il sistema si iscrive in un quadro di riferimento solido, che comprende l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, l'articolo 27, terzo comma, e l'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Alcune disposizioni del decreto Caivano – tra cui quella relativa al trasferimento in istituti per adulti di giovani maggiorenni che avevano commesso il reato da minorenni – hanno aperto in dottrina un confronto sulla compatibilità costituzionale delle misure, confronto che potrà trovare una definizione sistematica nell'ambito della giurisprudenza della Corte costituzionale, contribuendo a consolidare la coerenza dell'intero impianto normativo.

La disomogeneità territoriale e le opportunità di sviluppo degli strumenti riparativi

Un ambito su cui il sistema è chiamato a progredire riguarda l'implementazione omogenea degli istituti di mediazione e giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale.

La riforma Cartabia ha definito basi normative solide per un sistema unitario – con i Centri per la giustizia riparativa da istituire presso ogni distretto di Corte d'appello – e l'attuazione già in corso nei distretti del nord, tra cui Milano, Torino, Bologna e Trieste, fornisce modelli operativi consolidati e buone pratiche che possono orientare lo sviluppo dei servizi nelle regioni in cui l'implementazione è ancora in fase di avvio.

In questo senso, il divario attualmente esistente rappresenta non tanto un dato strutturale irreversibile, quanto un'area di intervento prioritaria,

nella quale indirizzare risorse e azioni di sistema per garantire a tutti i minorenni, indipendentemente dalla regione di residenza, un accesso uniforme agli strumenti previsti dalla riforma, in linea con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e con il principio del superiore interesse del minore di età.

Sul piano operativo, il percorso di implementazione richiede investimenti formativi mirati e un progressivo adeguamento degli organici degli USSM. Il numero di minorenni e giovani adulti in carico a tali servizi, che al 31 dicembre 2024 superava le 14.000 unità, conferma l'importanza strategica di questi presidi e rende evidente la necessità di accompagnare la crescita dei flussi con un corrispondente potenziamento delle risorse umane e organizzative disponibili.

Il dato sulla recidiva come guida per le politiche del settore

I dati sulla recidiva offrono indicazioni preziose per orientare le scelte di politica criminale verso le soluzioni più efficaci. I percorsi di messa alla prova e di mediazione e giustizia riparativa si associano a tassi di reiterazione del comportamento criminale significativamente inferiori – intorno al 20% – rispetto a quelli rilevati a seguito della detenzione in IPM, che superano il 60%.

Questi risultati, documentati da diverse ricerche longitudinali, costituiscono un argomento robusto a sostegno del potenziamento delle misure alternative e dei percorsi riparativi, e suggeriscono di valorizzare le risorse investite in tali strumenti anche in termini di riduzione dei costi sociali e finanziari connessi alla recidiva. L'incremento della detenzione minorile documentato a partire dal 2023 rende pertanto ancora più rilevante disporre di dati aggiornati e sistematici, che consentano di monitorare gli esiti dei diversi interventi e di adattare le politiche del settore con la necessaria tempestività.

Il contesto culturale e il contributo della comunità

Sul piano culturale, la piena integrazione della giustizia riparativa nel sistema minorile è favorita da una progressiva evoluzione della concezione del diritto penale, sempre più attenta non solo alla risposta sanzionatoria ma anche alla prevenzione della recidiva e al recupero del minore di età autore di reato. Accompagnare questa evoluzione richiede azioni di comunicazione istituzionale capaci di rendere comprensibile e condiviso il nesso tra riduzione della recidiva, percorsi riparativi e protezione duratura della comunità, superando una contrapposizione – tra sicurezza e riparazione – che i dati disponibili mostrano essere in larga misura artificiosa.

In questa prospettiva, il sistema penale minorile può continuare a svolgere la funzione anticipatrice che lo ha storicamente contraddistinto: il D.P.R. n. 448 del 1988 ha introdotto logiche poi confluite, decenni dopo,

nella riforma della giustizia riparativa per gli adulti, dimostrando la capacità della giustizia minorile italiana di elaborare soluzioni innovative destinate a influenzare l'intero ordinamento. Preservare e sviluppare questa vocazione richiede il concorso di tutte le istituzioni – scuola, famiglie, comunità locali e mezzi di comunicazione – che contribuiscono a formare la cultura della legalità nelle nuove generazioni. Sicurezza e riparazione sono obiettivi complementari, la cui integrazione rappresenta un progetto di coesione sociale che il sistema italiano è nelle condizioni di perseguire con strumenti adeguati e una visione di lungo periodo.

QUESTIONI DI ATTUALITÀ

Questioni di attualità

Figli di genitori detenuti: come garantire il diritto di bambini e ragazzi alla continuità dei legami affettivi

Sabrina Vannuccini

Premessa

Il rapporto tra l'esercizio della potestà punitiva dello Stato (*ius puniendi*) e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei soggetti di minore età rappresenta una delle frontiere più sensibili del diritto penale e penitenziario contemporaneo.

L'ingresso di un genitore nel circuito detentivo finisce inevitabilmente per riflettersi sui figli, con ricadute profonde sullo sviluppo psicofisico, sulla crescita affettiva, cognitiva e sociale, sulla continuità del percorso scolastico e sul benessere complessivo degli stessi, oltre a comportare il peso della vergogna per una condizione che li emargina.

Accanto all'evocazione dei parametri costituzionali (articoli 3 e 29-31 della Costituzione), l'esigenza che la pretesa punitiva dello Stato non arrechi nocimento al valore costituito dalla tutela del minore trova riconoscimento anche in fonti di livello internazionale e sovranazionale (a partire dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e dall'articolo 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), che ne qualificano come "superiore" l'interesse e tale da dover essere considerato "preminente" in tutti gli atti e le decisioni che lo riguardano, ivi compresi quelli di natura giurisdizionale.

In questa prospettiva, la continuità dei legami affettivi non riguarda semplicemente il diritto di visita, bensì l'insieme delle condizioni che permettono al minore di mantenere nel tempo relazioni significative e sicure con i caregiver, coerentemente con il principio del suo superiore interesse. I figli hanno il diritto a non essere privati del rapporto con le figure genitoriali – anche se recluse – se non nei casi di accertato e grave pregiudizio. Ridurre il più possibile la distanza dagli affetti causata dalla detenzione ha ripercussioni positive anche sul genitore detenuto in quanto offre allo stesso la possibilità di recuperare una dimensione fondamentale della propria esistenza, implicante un'assunzione di responsabilità nei confronti del figlio, in armonia con il principio del finalismo rieducativo della pena.

Il sistema dell'esecuzione penale relativo ai detenuti che siano genitori di figli minorenni presenta una complessa pluralità di disposizioni preordinate a consentire la più ampia fruizione di misure extramurarie, ponendosi quale diretta emanazione del principio del superiore interesse del minore di età.

Questo regime si è storicamente articolato negli istituti del differimento della pena, ex articoli 146-147 del Codice penale, e della detenzione domiciliare "umanitaria" di cui all'articolo 47-ter, comma 1-ter dell'Ordinamento penitenziario, volti a coniugare le esigenze di salvaguardia della salute e della dignità di soggetti in situazioni di grave vulnerabilità – quali la madre nella gestazione e nel puerperio,

e il figlio minorenni – con quelle di esecuzione penale e tutela della collettività, secondo un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi costituzionali in gioco. Su questo delicato crinale ha inciso sensibilmente la riforma dettata dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. “decreto-sicurezza”, convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80) che, avendo espunto dall’articolo 146 del Codice penale le ipotesi ivi in origine previste di differimento obbligatorio della pena detentiva per la donna incinta e la madre di prole di età inferiore a un anno per traslarle nel regime facoltativo di cui all’articolo 147 del Codice penale, ha modificato in termini restrittivi la disciplina in ordine al rapporto tra maternità ed esecuzione della pena.

Nonostante la condizione di fragilità normativamente prevista in cui versa, qualora la persona esprima profili di attuale pericolosità sociale sovrviene, in luogo del differimento, l’istituto della detenzione domiciliare ordinaria di cui all’articolo 47-ter, comma 1 dell’Ordinamento penitenziario – prevista dalla giurisprudenza costituzionale anche in caso di «figlio portatore di handicap totalmente invalidante» purché convivente con la madre condannata¹ –, quale misura intermedia che consente di operare una scelta esecutiva capace di individuare un più gradato equilibrio tra gli interessi contrapposti. A questi strumenti si affiancano le fattispecie dell’assistenza all’esterno dei figli minorenni (articolo 21-bis dell’Ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare speciale (articolo 47-quinquies dell’Ordinamento penitenziario), finalizzate a preservare il rapporto genitore-figlio dagli effetti negativi del carcere. Il diritto alla continuità dei legami affettivi non ha, tuttavia, portata assoluta, incontrando un limite invalicabile nella tutela della sicurezza pubblica, specialmente a fronte di elementi di spiccata ed eccezionale pericolosità criminale del condannato. Il diritto vigente si trova così a confrontarsi con la delicata tensione dialettica tra le istanze di difesa sociale e la necessità di preservare l’intangibilità dei legami affettivi, in un complesso tentativo di bilanciamento volto a evitare che l’esecuzione della pena a carico del genitore si traduca, di fatto, in una sanzione impropria a danno del figlio.

Tema

La sentenza 9 dicembre 2025, n. 39550 della Corte di Cassazione, sezione I penale, si colloca al centro di questo crocevia ermeneutico e traccia un quadro analitico dei rapporti tra tutela della prole, diritto alla salute e pericolosità sociale, ridefinendo il perimetro applicativo dei rimedi extramurari e dei titoli che li sorreggono.

¹ Cfr. la sentenza 5 dicembre 2003, n. 350 della Corte costituzionale.

La vicenda affrontata, di peculiare e drammatica complessità, si presenta come un caso limite, in cui le istanze di protezione dell’infanzia e il diritto alla continuità degli affetti si intersecano con una situazione sanitaria materna di estrema gravità, scontrandosi allo stesso tempo con una reiterazione delittuosa ininterrotta e con un profilo di persistente pericolosità sociale.

La donna, condannata alla pena detentiva di trenta anni di reclusione e sette mesi di arresto irrogati per numerosissimi reati di furto anche in abitazione, presentava un quadro biografico e clinico fortemente compromesso: affetta da un tumore maligno al seno in stadio avanzato e bisognoso di trattamenti chemioterapici, era giunta, in concomitanza con il procedimento, alla sua diciannovesima gravidanza (sette parti spontanei e sette tagli cesarei).

Nelle more del giudizio di sorveglianza, la condannata aveva partorito prematuramente un neonato, rimasto provvisoriamente ricoverato presso una clinica, mentre un altro figlio della donna, in tenerissima età (circa tre anni), aveva fatto ingresso nel circuito penitenziario accompagnando la madre nella sezione detentiva.

L’aspetto che maggiormente si rileva, in termini di tutela dei soggetti di minore età, riguarda la condizione materiale dei figli, intrinsecamente fragili, al momento della decisione: da un lato, un neonato forzatamente separato dalla madre nel delicatissimo momento post-natale a causa della reclusione di quest’ultima; dall’altro, un bambino nella prima infanzia privato della libertà e costretto a strutturare i propri legami affettivi primari all’interno di uno spazio carcerario.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato le istanze di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare, di differimento obbligatorio nei confronti di una donna incinta e di differimento facoltativo per grave infermità, a motivo di una condotta materna radicalmente ostativa e ritenuta insensibile ai fondamentali doveri di cura, evidenziando un ricorso patologico alla maternità, sistematicamente strumentalizzata dalla donna quale “scudo penale” per eludere l’esecuzione delle pene, giungendo a mettere a repentaglio la salute stessa dei nascituri attraverso l’omissione dei monitoraggi medici e la fuga all’estero. A fronte dell’elevatissima pericolosità sociale della donna – stante il numero ininterrotto di reati perpetrati appunto anche in stato di gravidanza e, quindi, in spregio alla tutela da assicurare ai nascituri, oltre che ai figli nati – nonché del concreto rischio di ulteriore latitanza, i giudici di merito avevano constatato anche l’assoluta inidoneità del domicilio indicato dalla difesa per scontare la pena fuori dal carcere, trattandosi di un immobile in costruzione abusivo, colpito da ordine comunale di demolizione e, pertanto, di un ambiente legalmente e materialmente inidoneo a garantire una crescita sana, sicura e dignitosa per i minorenni coinvolti.

Avverso il rigetto del Tribunale di sorveglianza di Milano, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'articolo 25, comma 2 della Costituzione in relazione all'applicazione retroattiva del decreto-legge n. 48 del 2025 e denunciando l'assoluta incompatibilità carceraria della malata oncologica nonché la temporanea chiusura dell'Istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) di Bollate, circostanza che avrebbe costretto il neonato a vivere in un reparto Nido penitenziario ordinario.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano, rigettando l'impugnazione.

Quanto al primo punto, i giudici di legittimità hanno risolto lo snodo dogmatico aderendo fermamente alle coordinate tracciate dalla giurisprudenza costituzionale²: i principi ivi contenuti in materia di divieto di retroattività *in malam partem* delle norme penitenziarie (originariamente espressi per l'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario) operano anche quando la *ratio* delle stesse risieda nella necessità di assicurare che i figli in tenera età godano di una relazione diretta con almeno uno dei genitori, fermo restando che il beneficio penitenziario si configura sul piano formale come un diritto soggettivo in capo al condannato.

Quanto al secondo punto, i giudici di legittimità hanno ritenuto esente da vizi la decisione del giudice di merito, considerando la patologia oncologica compatibile con il regime intramurario poiché gestibile attraverso traduzioni temporanee in ospedale per lo svolgimento dei cicli chemioterapici, demandando i controlli post-terapeutici al servizio sanitario interno all'istituto.

Parimenti, è stato convalidato il giudizio del Tribunale di sorveglianza di Milano sull'inidoneità del domicilio proposto.

Sotto il profilo della tutela dei soggetti di minore età, la Corte di Cassazione ha ribadito – richiamando il consolidato indirizzo di legittimità³ – che, laddove non sussistano le condizioni per il differimento obbligatorio della pena nella forma della detenzione domiciliare "umanitaria" a causa dell'inidoneità del domicilio privato, soccorre, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale, da eseguirsi presso un ICAM.

Tuttavia, preso atto della momentanea indisponibilità dell'ICAM di Bollate, i giudici di legittimità hanno ritenuto immune da censure il temporaneo posizionamento della madre e del figlio di tre anni presso il reparto Nido della sezione femminile ordinaria, reputandolo l'unica soluzione logistica praticabile a fronte delle stringenti esigenze di

² Cfr. la sentenza 26 febbraio 2020, n. 32 della Corte costituzionale.

³ Cfr. la sentenza 19 gennaio 2024, n. 2358 della Corte di Cassazione, sezione I penale della Corte di Cassazione.

difesa sociale ed elusione del pericolo di fuga, fermo restando il dovere dei giudici di sorveglianza procedenti di assicurare tempestivamente l'effettiva allocazione della donna e del figlio presso la struttura attenuata non appena nuovamente disponibile.

Evoluzione giurisprudenziale

L'itinerario della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema del bilanciamento tra l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato e i diritti fondamentali delle persone di minore età ha conosciuto, in anni recenti, una profonda evoluzione dottrinale e pratica.

Il passaggio cruciale ha riguardato la transizione da una concezione riflessa della tutela minorile in cui l'interesse del minore era un mero elemento subordinato alla valutazione della condotta del genitore, reo di atti illegali, a una piena affermazione della sua posizione giuridica quale soggetto autonomo di diritti.

La pietra miliare di questo percorso ermeneutico è rappresentata dalla sentenza 22 ottobre 2014, n. 239, con la quale la Corte costituzionale ha scardinato gli automatismi preclusivi che legavano inderogabilmente il diniego dei benefici penitenziari alla pericolosità criminale del condannato, sancendo che il valore preminente rappresentato dalla tutela dell'interesse del minore in tenera età a ricevere cure e affetto genitoriale in una fase determinante del proprio percorso evolutivo non può essere astrattamente sacrificato sull'altare della difesa sociale in base a presunzioni cristallizzate nel dettato normativo, ma esige una valutazione individualizzata volta a verificare se la misura extramuraria possa essere concessa senza esporre a un pericolo concreto la collettività⁴.

La sentenza in commento si inserisce esattamente in questo solco evolutivo, ma ne sposta il baricentro sulla delicata *quaestio iuris* concernente i profili di diritto intertemporale applicabili alla modifica normativa prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2025, che ha trasformato il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza o le madri di figli di età

⁴ Con tale sentenza la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1 dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non escludeva dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'articolo 47-*quinqüies* e della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-*ter*, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge penitenziaria «ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti». In questo contesto, l'ordito motivazionale ha chiarito che il minore, configurabile quale «soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione», ha diritto a instaurare e mantenere un rapporto quanto più possibile "normale" con il genitore in uno snodo cruciale della propria crescita.

inferiore a un anno in un istituto facoltativo, prevedendo che la pena sia scontata presso un ICAM qualora dal rinvio derivi «una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti». Trovandosi a decidere se la contrazione delle tutele introdotta dalla succitata disposizione potesse applicarsi ai procedimenti in corso per reati commessi sotto il vigore della disciplina precedente, la Corte suprema di cassazione ha risolto il vivo contrasto registratosi all'interno della stessa magistratura di sorveglianza – divisa tra una lettura “processualistica”, incline a rendere immediatamente operativa la stretta sui differimenti, e un orientamento “sostanzialistico”, teso a invocare lo sbarramento dell’irretroattività per salvaguardare lo statuto protettivo del condannato e, di riflesso, del minore – recependo i canoni ermeneutici definiti da un altro pilastro della giurisprudenza costituzionale, la sentenza n. 32 del 2020, la quale ha definitivamente superato l’indirizzo tradizionale che considerava le norme penitenziarie come disposizioni meramente processuali soggette alla regola del *tempus regit actum*. La Corte costituzionale ha chiarito, difatti, che le norme sull’esecuzione penale che modificano i presupposti di accesso a una misura alternativa alla detenzione o a un differimento, trasformando intrinsecamente la qualità della sanzione e il grado di privazione della libertà personale rispetto a quanto previsto al momento del *tempus commissi delicti*, hanno natura sostanziale e, pertanto, sono assoggettate al divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole (*in malam partem*) prescritto dall’articolo 25, comma 2 della Costituzione. Ne discende che il mutato quadro normativo non può trovare applicazione con riferimento ai fatti pregressi. In piena continuità con tale approdo, nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito che, sebbene la norma sul differimento sia finalizzata a proteggere l’universo relazionale del minore, il beneficio si configura formalmente come un diritto soggettivo del condannato: modificare quel titolo in senso restrittivo significa peggiorare retroattivamente lo statuto di libertà del reo e, di conseguenza, privare il figlio di un diritto che l’ordinamento gli garantiva al momento della commissione del reato da parte del genitore⁵.

5 Secondo un indirizzo giurisprudenziale antecedente alla riforma dell’articolo 146 del Codice penale, la detenzione domiciliare “umanitaria” poteva essere concessa a una madre di prole di età inferiore a un anno solo in presenza di un domicilio idoneo, dovendo altrimenti ritenere applicabile la detenzione domiciliare speciale all’interno di un ICAM. Nel caso in oggetto, pertanto, le recenti modifiche legislative non hanno comportato alcun trattamento deteriore per la ricorrente la cui estrema pericolosità sociale e la contestuale inidoneità del domicilio indicato avrebbero imposto, anche nella vigenza del precedente assetto normativo, il collocamento nell’ICAM.

Pur dichiarando il ricorso infondato, essa ha posto in luce un profilo centrale: la riconduzione della tutela del minore quale interesse primario, che permea strumenti come la detenzione domiciliare “umanitaria” e la domiciliare speciale, anche nei casi ricompresi nel regime ostativo di cui all’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario. La sentenza n. 39550 del 2025 si inserisce, dunque, in un percorso giurisprudenziale volto a improntare l’esecuzione penale su un approccio *child-oriented*, rimodellandola in funzione della tutela dei soggetti di minore età coinvolti, al fine di proteggerli dal peso della condanna genitoriale (c.d. portata bilaterale della pena) e, allo stesso tempo, di preservare la funzione rieducativa e le istanze di difesa sociale⁶.

Nozioni di riferimento

Principio del superiore interesse del minore di età e diritto alla continuità dei legami affettivi nell’esecuzione penale: bilanciamento e limiti

Il superiore interesse del minore di età è un principio giuridico di rilevanza costituzionale inquadrato alla stregua di una clausola generale, nonché criterio di orientamento primario e preminente in ogni operazione di bilanciamento giudiziario. Nel prisma dell’esecuzione penale, tale principio impone di considerare la persona di minore età non come un mero riflesso della condizione giuridica del genitore condannato, bensì come titolare di autonomi diritti soggettivi e meritevole di una protezione rafforzata rispetto all’adulto. Sul piano relazionale, questa protezione si sostanzia nel diritto a preservare la stabilità e la qualità dei legami affettivi con le figure genitoriali, come presupposto biologico e psicologico indispensabile per un corretto sviluppo evolutivo e per la strutturazione della personalità, così da scongiurare gli effetti deleteri della carcerazione. Come il caso concreto evidenzia, l’interesse del minore a ricongiungersi con la madre e a godere delle sue cure in un ambiente esterno al

6 Nondimeno, l’esito del giudizio rivela una preoccupante flessione delle tutele assistenziali, scontando un’eccessiva astrattezza nell’articolazione del diritto alla salute, reputato compatibile con il regime carcerario ordinario sul presupposto del ricorso alle traduzioni ospedaliere per la somministrazione dei trattamenti chemioterapici, omettendo di problematizzare i reali fattori strutturali dell’amministrazione penitenziaria, quali le carenze di organico dei nuclei scorte che spesso impediscono la fruizione delle visite all’esterno. A tale deficit di analisi logistica si affianca, tra gli altri profili di criticità, la convalida del collocamento nel reparto Nido della sezione femminile ordinaria del figlio di tre anni, a motivo della temporanea indisponibilità dell’ICAM, mancando l’occasione di misurarsi con il sovraffollamento carcerario e con l’incompatibilità ambientale delle sezioni detentive comuni rispetto alle preminenti esigenze di crescita del minore.

carcere non è, tuttavia, insuscettibile di essere compresso, dovendosi coordinare con le esigenze di tutela collettiva, la quale richiede che la pena sia espiata in un istituto penitenziario: la piena operatività delle garanzie si scontra con i limiti strutturali e logistici del sistema carcerario, e il bilanciamento degli interessi contrapposti è affidato all'opera della giurisprudenza. In questa prospettiva, il principio del superiore interesse del minore di età, declinato come interesse a conservare la stabilità delle relazioni affettive, rivela la sua natura ambivalente: solido impianto dogmatico sul piano dell'enunciazione teorica, ma principio intrinsecamente vulnerabile sul piano della concreta effettività, condizionato e limitato dalle risorse strutturali dell'amministrazione penitenziaria.

Riferimenti normativi

Legge 4 agosto 1955, n. 848, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.*

Legge 27 maggio 1991, n. 176, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.*

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza nel 2000 e diventata vincolante con il Trattato di Lisbona del 2009.

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 3.

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 25, comma 2.

Costituzione della Repubblica italiana, articoli 29-31.

Codice penale, articoli 146-147.

Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.*

Legge 26 luglio 1975, n. 354 dell'Ordinamento penitenziario, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* (articoli 4-bis, 21-bis, 47-ter (comma 1-ter) e 47-quinquies).

Legge 21 aprile 2011, n. 62, *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*

Legge 9 giugno 2025, n. 80, *Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.*

Riferimenti giurisprudenziali

Corte costituzionale, sentenza 5 dicembre 2003, n. 350.

Corte costituzionale, sentenza 22 ottobre 2014, n. 239.

Corte costituzionale, sentenza 26 febbraio 2020, n. 32.

Corte costituzionale, sentenza 11 dicembre 2023, n. 219.

Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2025, n. 52.

Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 19 gennaio 2024, n. 2358.

Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 9 dicembre 2025, n. 39550.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Normativa internazionale

Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, raccomandazione 28 gennaio 2026, n. 2302, Strengthening democracies with young people: from participation to shared responsibility

La raccomandazione in esame affronta il tema del rafforzamento delle democrazie attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, sottolineando che il rinnovamento democratico dipende dalla loro piena ed effettiva partecipazione alla vita pubblica. Viene valorizzato il modello di co-gestione, considerato unico a livello internazionale, nonché il ruolo centrale dei Centri europei della gioventù di Strasburgo e Budapest e della Fondazione europea per la gioventù. L'Assemblea accoglie favorevolmente la Dichiarazione finale adottata dalla 10ª Conferenza del Consiglio d'Europa dei ministri responsabili per la gioventù e invita il Comitato dei ministri a garantirne un'attuazione concreta in tutti i settori dell'Organizzazione.

Tra le principali raccomandazioni rivolte al Comitato dei ministri figurano: il riconoscimento della partecipazione giovanile quale priorità trasversale; il rafforzamento del sistema di co-gestione attraverso sinergie con l'Assemblea parlamentare e il Congresso dei poteri locali e regionali; il finanziamento stabile e pluriennale dei programmi per la democrazia giovanile e delle strutture dedicate ai giovani; il sostegno ai centri giovanili e all'integrazione degli standard europei sulla partecipazione giovanile nelle legislazioni nazionali. Viene promossa la cooperazione con organizzazioni internazionali come Unione europea, ONU, UNESCO e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); la raccolta di dati comparativi sulla fiducia dei giovani nella democrazia e iniziative rivolte ai giovani esclusi dai canali istituzionali tradizionali. Infine, il documento sostiene una campagna paneuropea per l'abbassamento dell'età di voto a 16 anni e propone la creazione di un terzo Centro europeo della gioventù nella regione del Mar Nero, al fine di coinvolgere i giovani come protagonisti della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto.

<https://pace.coe.int/en/files/35863#trace-6>

Normativa internazionale

**Consiglio d'Europa,
Assemblea parlamentare, rapporto
4 febbraio 2026, n. 1549/6.1,
Steering Committee for the Rights
of the Child (CDENF) - a. Abridged
report of the 12th plenary meeting
- b. Second implementation report
of the Council of Europe Strategy
for the Rights of the Child
(2022-2027)**

Il rapporto analizza i progressi compiuti nel biennio 2024-2025 nella tutela dei diritti dei minori di età nei Paesi membri. La strategia, adottata nel 2022, si fonda sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 e si articola in sei obiettivi strategici: protezione dalla violenza, inclusione sociale, sicurezza digitale, giustizia a misura di minorenni, partecipazione dei minori di età e tutela nei contesti di crisi.

La Conferenza di revisione intermedia tenutasi a Strasburgo nell'aprile 2025 ha confermato la necessità di rafforzare la cooperazione tra Stati, soprattutto in relazione ai nuovi rischi digitali, all'intelligenza artificiale (IA) e alle situazioni di emergenza che coinvolgono i minorenni. Tra i risultati più significativi emerge il rafforzamento delle misure contro la violenza sui minorenni, inclusi abusi sessuali, cyberbullismo e sfruttamento online. Sono stati sviluppati strumenti educativi sulla sessualità e campagne di prevenzione, oltre a iniziative specifiche per la protezione dei bambini nello sport e negli ambienti digitali. Sul piano dell'inclusione sociale, molti Stati hanno adottato strategie contro la povertà infantile, per l'educazione inclusiva e per la tutela dei minori di età vulnerabili, inclusi bambini con disabilità, migranti e appartenenti a minoranze. Particolare rilievo assume il tema delle tecnologie digitali: il Consiglio d'Europa ha promosso la prima Convenzione internazionale vincolante sull'IA e ha sviluppato strumenti di valutazione dell'impatto che questa ha sui diritti dei bambini. Il rapporto conclude che, nonostante i progressi, persistono criticità legate alla diffusione disomogenea della strategia, alla protezione dei minori di età online e alla necessità di rafforzare la partecipazione dei bambini ai processi decisionali.

<https://search.coe.int/cm?i=09125948802a7318>

Normativa internazionale

UNICEF, decisione 24 febbraio 2026, E/ICEF/2026/8, United Nations Children's Fund: Compendium of decisions adopted by the Executive Board at its first regular session of 2026

Il documento raccoglie le decisioni adottate dal Consiglio esecutivo dell'UNICEF durante la prima sessione ordinaria del 2026, svoltasi dal 10 al 13 febbraio, aventi a oggetto la *governance*, la valutazione dei programmi, la lotta al razzismo, la gestione finanziaria e l'approvazione di programmi nazionali.

Il Consiglio riafferma il proprio ruolo di supervisione sull'UNICEF e chiede un'accelerazione nell'attuazione delle riforme del sistema ONU, comprese quelle umanitarie.

Grande attenzione è dedicata anche al contrasto al razzismo e alla discriminazione razziale all'interno dell'organizzazione. L'UNICEF viene invitato a rafforzare misure di prevenzione nella selezione, gestione e promozione del personale, garantendo pari opportunità e maggiore trasparenza nella distribuzione geografica dei ruoli dirigenziali. Il Consiglio prende poi atto della valutazione sul lavoro svolto dall'UNICEF nello sviluppo e nell'educazione della prima infanzia nel periodo 2018-2023, incoraggiando un maggiore coordinamento strategico e sistemi più efficaci di raccolta dati e monitoraggio delle spese.

Viene approvato il piano globale di valutazione 2026-2029, con l'invito a incrementare l'uso di valutazioni d'impatto rigorose e a garantire risorse adeguate alle attività di controllo e *accountability*.

Sul piano finanziario, il Consiglio accoglie positivamente il bilancio certificato 2024, privo di rilievi, ma chiede all'UNICEF di migliorare la gestione dei partner operativi e di fornire dati dettagliati sul patrimonio netto. Infine, vengono approvati i programmi nazionali per vari Paesi, tra cui Argentina, Messico, Somalia e Sudan, nonché proroghe di programmi già esistenti in Kenya, eSwatini e nell'area del Golfo.

<https://www.unicef.org/executiveboard/media/36306/file/2026-8-Compendium-of-decisions-FRS-EN-ODS.pdf>

Normativa **europea**

**Commissione europea,
comunicazione, COM (2026)
10 febbraio 2026, 71 final,
Piano d'azione contro il bullismo
online "Più sicuri online,
più forti insieme"**

Il documento evidenzia come l'uso quotidiano di Internet e dei social media da parte dei giovani europei abbia aumentato i rischi di esposizione a cyberbullismo, *hate speech*, *deepfake*, molestie e contenuti dannosi. Il cyberbullismo viene definito come qualsiasi comportamento digitale volto a umiliare, escludere, molestare o danneggiare ripetutamente una persona, soprattutto minorenni e giovani. La Commissione sottolinea gli effetti gravi del fenomeno: ansia, depressione, isolamento, autolesionismo, calo del rendimento scolastico e conseguenze durature sul benessere psicologico e sociale delle vittime. Alcuni gruppi risultano particolarmente vulnerabili, tra cui ragazze, minori di età con disabilità, migranti, minoranze etniche e persone LGBTQ+.

Il Piano d'azione elaborato dalla Commissione europea, si articola in tre pilastri principali: il primo riguarda un approccio coordinato dell'Unione europea, fondato sull'applicazione del *Digital Services Act*, sul rafforzamento degli obblighi delle piattaforme online e sulla regolamentazione dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Il secondo pilastro punta su prevenzione e sensibilizzazione attraverso alfabetizzazione digitale, educazione civica, formazione di insegnanti, genitori e operatori, nonché campagne europee rivolte ai giovani. Il terzo pilastro prevede strumenti concreti di segnalazione e sostegno, tra cui una app europea per la sicurezza online che consentirà ai minorenni di denunciare episodi di cyberbullismo, conservare prove e ricevere assistenza multidisciplinare. La Commissione invita infine Stati membri, scuole, piattaforme digitali e società civile a collaborare per creare uno spazio digitale sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità dei minori di età.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026DC0071>

Normativa europea

Commissione europea, comunicazione, COM (2026) 26 febbraio 2026, Unione dell'uguaglianza: strategia contro il razzismo 2026-2030

La comunicazione in esame definisce il nuovo quadro politico dell'Unione europea per contrastare ogni forma di razzismo, discriminazione razziale e odio etnico. La strategia si fonda sui valori dell'Unione europea - dignità umana, uguaglianza, diritti fondamentali e inclusione - e prosegue il lavoro avviato con il *Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025*. La Commissione riconosce che il razzismo continua a essere diffuso nell'Unione europea e assume forme strutturali che incidono su occupazione, istruzione, sanità, alloggi e partecipazione sociale. Inoltre, la strategia adotta un approccio intersezionale che considera anche genere, disabilità, età e condizioni socioeconomiche. Tra le principali azioni previste vi sono: il rafforzamento dell'istruzione antirazzista in collaborazione con l'UNESCO, le campagne europee di sensibilizzazione, una migliore raccolta di dati sulla discriminazione, studi sull'impatto dei social media e dell'intelligenza artificiale sui pregiudizi razziali, il contrasto ai reati e ai discorsi d'odio online e offline, il sostegno alle vittime, la promozione di pratiche di polizia non discriminatorie e di programmi formativi per i funzionari pubblici. La strategia dedica inoltre ampio spazio all'inclusione sociale, chiedendo agli Stati membri di favorire pari accesso a lavoro, istruzione, alloggi e sanità, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili. Viene incoraggiata l'adozione di piani nazionali e locali contro il razzismo, sostenuti anche tramite fondi europei come il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV). Infine, la Commissione si impegna a dare l'esempio all'interno delle istituzioni europee, promuovendo diversità nelle assunzioni, tolleranza zero verso le discriminazioni e maggiore rappresentatività etnica e culturale nel personale dell'Unione europea.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026DC0012>

Normativa **europea**

**Commissione europea,
comunicazione, COM (2026)
5 marzo 2026, 113 final,
Strategia per la parità
di genere 2026-2030**

La *Strategia europea per la parità di genere 2026-2030* ribadisce l'impegno dell'Unione europea a promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini come valore fondamentale della democrazia, della coesione sociale e della competitività economica. La Commissione evidenzia che la disparità di genere limita lo sviluppo economico e sociale e che una maggiore uguaglianza potrebbe aumentare significativamente il PIL europeo e l'occupazione. La strategia si fonda su un approccio integrato e intersezionale e individua otto aree prioritarie di intervento. Tra queste assume particolare rilievo la lotta alla violenza di genere, considerata una grave minaccia ai diritti fondamentali e alla sicurezza. L'Unione europea intende rafforzare l'attuazione della direttiva contro la violenza sulle donne, contrastare la violenza online, i *deepfake* sessuali, il *cyberstalking* e promuovere definizioni di stupro basate sul consenso. Sono previste misure di cooperazione tra Stati membri, piattaforme digitali e Autorità giudiziarie. La strategia affronta inoltre le disuguaglianze nell'accesso alla salute, con attenzione alla salute sessuale e riproduttiva, alla menopausa, all'endometriosi e alla ricerca medica sensibile al genere. Sul piano economico, la Commissione punta a ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere, favorire l'accesso delle donne agli investimenti e all'imprenditoria e sostenere l'indipendenza finanziaria femminile. Ampio spazio è dedicato alla conciliazione vita-lavoro, all'assistenza familiare, all'occupazione femminile, alla leadership nei luoghi decisionali, all'istruzione inclusiva e alla partecipazione politica delle donne. La strategia promuove inoltre il contrasto agli stereotipi di genere, una maggiore presenza femminile nelle discipline STEM e la tutela delle donne nella vita pubblica e digitale.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026DC0113>

Normativa nazionale

Senato della Repubblica, delibera 4 marzo 2026, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio

Con la delibera in esame, il Senato della Repubblica istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta dedicata al fenomeno della diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso Internet. L'obiettivo principale è analizzare l'impatto che le *fake news*, la disinformazione organizzata e i contenuti manipolati hanno sulla qualità del dibattito democratico, sul diritto dei cittadini a un'informazione corretta e sulla libera formazione dell'opinione pubblica. La Commissione dovrà inoltre valutare come tali fenomeni possano incidere sulla dignità della persona e alimentare discriminazioni, odio online e campagne di delegittimazione, soprattutto nei confronti di categorie vulnerabili o soggetti esposti mediaticamente. Particolare attenzione viene rivolta ai discorsi d'odio (*hate speech*), alla propaganda digitale e all'utilizzo delle piattaforme online per manipolare consenso politico, sociale o economico. L'inchiesta parlamentare avrà il compito di raccogliere dati, ascoltare esperti, rappresentanti delle piattaforme digitali, autorità indipendenti, studiosi e operatori dell'informazione, al fine di comprendere le dimensioni del fenomeno e proporre eventuali interventi normativi o regolamentari. La finalità dichiarata è trovare un equilibrio tra il contrasto alla disinformazione e la tutela dei principi costituzionali, in particolare la libertà di espressione e il pluralismo informativo. La delibera si inserisce nel più ampio dibattito europeo e internazionale sulla responsabilità delle piattaforme digitali, sulla trasparenza degli algoritmi e sulla protezione dei processi democratici dall'influenza di campagne informative manipolative o coordinate.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/11/26A01210/sg>

Normativa nazionale

Legge 17 marzo 2026, n. 37, Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

La presente legge introduce nuove disposizioni per la tutela dei minori di età in affidamento, con l'obiettivo di garantire il superiore interesse del minore e favorire, ove possibile, la permanenza o il rientro nella famiglia d'origine. La riforma nasce anche dall'esigenza di contrastare gli affidamenti impropri o eccessivamente prolungati e di rafforzare i controlli sugli allontanamenti dei minorenni.

Il provvedimento modifica la legge 4 maggio 1983, n. 184 e introduce un sistema nazionale di monitoraggio degli affidamenti familiari e delle comunità di accoglienza. Vengono istituiti registri nazionali relativi alle strutture autorizzate, alle famiglie affidatarie e ai minori di età collocati fuori dal nucleo familiare, così da assicurare maggiore trasparenza e controllo sui percorsi di affido. La legge rafforza, inoltre, le garanzie processuali nei procedimenti di allontanamento. È prevista la nomina obbligatoria di un curatore speciale del minore di età, il diritto dei genitori alla difesa tecnica e l'ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni o sia comunque capace di discernimento. I Tribunali per i minorenni devono motivare in modo dettagliato i provvedimenti di allontanamento, specificando modalità, durata, rapporti con la famiglia e programmi di assistenza. Sono introdotti termini procedurali più stringenti e strumenti di reclamo dinanzi alla Corte d'appello e alla Corte di Cassazione. Particolare attenzione è dedicata ai casi di violenza domestica o di genere, nei quali la tutela del minore di età deve prevalere su automatismi relativi all'affidamento condiviso. La legge punta anche a limitare la permanenza dei minorenni negli istituti, privilegiando soluzioni familiari e percorsi personalizzati di sostegno.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/27/26G00054/sg>

Normativa nazionale

Dipartimento per le politiche della famiglia, comunicato 28 marzo 2026, Concessione, per gli anni 2025 e 2026, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, nonché per i genitori adottivi che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata con provvedimento della competente autorità di un Paese straniero, e di un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con «Special Needs»

Il provvedimento in esame si applica sia alle adozioni concluse attraverso i canali previsti dalla normativa italiana, sia ai casi in cui l'adozione sia stata pronunciata direttamente dall'autorità competente di uno Stato estero e successivamente riconosciuta efficace in Italia. La misura ha l'obiettivo di sostenere economicamente le famiglie che affrontano percorsi adottivi internazionali, spesso caratterizzati da costi elevati relativi a pratiche amministrative, attività degli Enti autorizzati (EEAA), traduzioni, viaggi, permanenze all'estero e adempimenti legali. Il rimborso riguarda le spese documentate sostenute nell'ambito dell'intera procedura adottiva, secondo criteri e modalità stabiliti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il comunicato prevede inoltre un contributo aggiuntivo destinato alle famiglie che abbiano adottato minori di età con *special needs*, ossia bambini che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, come problemi sanitari, disabilità, età avanzata, appartenenza a gruppi di fratelli o altre situazioni che rendono più complesso il percorso adottivo. Tale contributo integrativo mira a favorire l'accoglienza di minorenni con esigenze specifiche e a garantire un maggiore supporto alle famiglie adottive. L'intervento si inserisce nel quadro delle politiche pubbliche di sostegno alla genitorialità e alla tutela dei minori di età, promuovendo il diritto del bambino a crescere in un ambiente familiare stabile e adeguato.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/28/26A01519/sg>

Giurisprudenza

Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione II, 17 marzo 2026, ricorso n. 46692/19

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha esaminato la compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) della riforma britannica del welfare introdotta con il *benefit cap*, cioè il tetto massimo ai sussidi sociali percepibili da una famiglia. Nel caso in esame, i ricorrenti erano due donne sole con figli, impossibilitate a lavorare a causa delle esigenze di cura dei minorenni. A seguito della riforma, i loro benefici economici erano stati drasticamente ridotti, con conseguenze rilevanti sulle condizioni di vita familiari e abitative. Le ricorrenti sostenevano che la normativa produceva una discriminazione indiretta nei confronti delle donne, in violazione dell'articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (vita privata e familiare) e con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà). La Corte ha riconosciuto che il sistema colpiva in misura maggiore le donne sole con figli, categoria statisticamente prevalente tra i nuclei familiari interessati dal tetto ai sussidi. Tuttavia, ha ritenuto che il governo britannico perseguisse obiettivi legittimi di politica economica e sociale, quali incentivare l'occupazione, contenere la spesa pubblica e garantire equità tra contribuenti e beneficiari del welfare. Le autorità britanniche avevano inoltre previsto misure di sostegno alternative, come pagamenti discrezionali per l'alloggio destinati ai casi più vulnerabili. La Corte ha concluso che non vi fosse una sproporzione tale da configurare una violazione della Convenzione, confermando l'orientamento nel concedere agli Stati un ampio spazio decisionale nelle scelte di politica sociale, purché le misure adottate abbiano una giustificazione ragionevole e non risultino manifestamente arbitrarie.

<https://hudoc.echr.coe.int/?i=002-14577>

Giurisprudenza

Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione IV, 21 aprile 2026, ricorso n. 25914/21 – E.H. c. Germania

GIUSTIZIA MINORILE

Nel caso in esame, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha esaminato la condanna penale di un minorenni fondata anche su una confessione resa durante un interrogatorio di polizia. Il ricorrente sosteneva che tale confessione era stata ottenuta in violazione delle garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativo al diritto a un equo processo, in particolare per l'assenza di adeguata assistenza legale e per la vulnerabilità derivante dalla minore età.

La Corte ha ribadito che, nei procedimenti riguardanti minorenni, le autorità devono garantire tutele rafforzate, poiché i giovani sono particolarmente esposti a pressioni psicologiche e possono non comprendere pienamente le conseguenze delle proprie dichiarazioni. L'accesso tempestivo a un avvocato e la presenza di garanzie procedurali adeguate sono elementi essenziali per assicurare la volontarietà della confessione e l'equità complessiva del procedimento. Nel caso concreto, la Corte ha analizzato le modalità dell'interrogatorio, il ruolo svolto dai difensori, la possibilità per il minorenni di comprendere i propri diritti e il peso attribuito alla confessione nella decisione finale dei giudici nazionali. Pur riconoscendo l'importanza della protezione dei minori di età nel sistema penale, la Corte ha valutato il procedimento nel suo complesso, verificando se eventuali irregolarità iniziali fossero state compensate da successive garanzie processuali. La decisione si inserisce nella giurisprudenza della Corte che attribuisce particolare rilievo ai diritti dei minori di età sottoposti a interrogatorio e conferma che l'utilizzo di confessioni ottenute senza adeguate garanzie può compromettere l'equità dell'intero processo.

<https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-249694>

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2026, n. 2416

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE

La sentenza in esame affronta il tema della sottrazione internazionale di minori di età ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980, soffermandosi sul concetto di "residenza abituale" del neonato. Il caso riguardava un minore di età nato all'estero e successivamente trasferito dalla madre in Italia senza il consenso del padre. Quest'ultimo chiedeva il ritorno immediato del figlio sostenendo che il trasferimento integrava una sottrazione internazionale illecita. La questione centrale riguardava quindi l'individuazione della residenza abituale del bambino al momento del trasferimento. La Corte di Cassazione ha ribadito che la residenza abituale del minore non coincide automaticamente con il luogo di nascita, con la cittadinanza dei genitori o con dati meramente formali, ma deve essere accertata in concreto, valorizzando il luogo nel quale il minore di età risulta effettivamente inserito sotto il profilo familiare, relazionale e sociale. Nel caso dei neonati o dei bambini in tenerissima età, tale valutazione deve necessariamente tener conto del radicamento del genitore accudente, generalmente la madre, poiché il minore condivide integralmente il suo ambiente di vita. La Corte ha osservato che il soggiorno all'estero era stato estremamente breve e che la madre non aveva sviluppato in quel Paese un reale centro stabile di interessi personali, lavorativi e affettivi. Mancava dunque un effettivo radicamento idoneo a qualificare quel luogo come residenza abituale del minore.

Di conseguenza, la Corte ha escluso la sussistenza del presupposto oggettivo della sottrazione internazionale, negando l'ordine di rientro del bambino nello Stato estero. Trova conferma l'orientamento secondo cui l'interesse concreto del minore di età e la sua effettiva integrazione prevalgono su criteri meramente formali o anagrafici.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 12 marzo 2026, n. 6078

AFFIDAMENTO

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha affrontato il tema dell'affidamento e del collocamento dei figli minori di età nei procedimenti di separazione, ribadendo il principio della piena bigenitorialità e censurando ogni automatismo a favore della madre fondato esclusivamente sulla tenera età dei figli.

Il caso riguardava una coppia con figli minorenni in età prescolare. In primo grado era stato disposto un collocamento sostanzialmente paritario, mentre la Corte d'appello aveva successivamente stabilito il collocamento prevalente presso la madre, riducendo i tempi di permanenza con il padre e assegnando alla donna la casa familiare. La decisione era stata motivata principalmente sulla base dell'età dei bambini e della presunta maggiore adeguatezza materna nella cura dei figli piccoli. La Corte ha accolto il ricorso del padre, affermando che l'articolo 337-ter del Codice civile impone una valutazione concreta e individualizzata dell'interesse del minore. Non è quindi ammissibile fondare le decisioni su criteri astratti o su presunzioni culturali secondo cui i figli piccoli debbano necessariamente vivere prevalentemente con la madre. La Corte ha chiarito che il giudice deve verificare in concreto le capacità educative, relazionali e organizzative di ciascun genitore, considerando il ruolo effettivamente svolto nella vita quotidiana dei figli, la disponibilità di tempo, la continuità affettiva e la capacità di garantire stabilità ed equilibrio. Il principio guida resta quello di assicurare ai minori di età un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, superando stereotipi tradizionali e riaffermando che l'interesse del minore di età prevale su qualsiasi automatismo legato al genere del genitore.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 7 aprile 2026, n. 12722

VIOLENZA

La Corte di Cassazione, con la presente sentenza, ha affrontato il tema delle violenze commesse in ambito scolastico da parte di un'insegnante nei confronti di bambini della scuola dell'infanzia, chiarendo il confine tra il reato di abuso dei mezzi di correzione (articolo 571 del Codice penale) e quello di maltrattamenti contro persone affidate all'istruzione o alla custodia (articolo 572 del Codice penale). Il caso riguardava una docente accusata di avere posto in essere in modo abituale comportamenti violenti e umilianti nei confronti degli alunni, tra cui schiaffi, strattoni, insulti e atteggiamenti intimidatori. Le condotte erano state documentate attraverso registrazioni video effettuate all'interno dell'istituto scolastico e confermate dalle dichiarazioni dei genitori e dei minorenni. La Corte ha affermato che il ricorso sistematico alla violenza fisica o psicologica nell'ambito educativo non può mai essere ricondotto all'abuso dei mezzi di correzione, neppure quando l'autore invochi finalità educative o disciplinari (*animus corrigendi*). L'articolo 571 del Codice penale, infatti, presuppone l'uso improprio di strumenti educativi astrattamente leciti, mentre qualsiasi forma di violenza è incompatibile con il rapporto educativo e integra il più grave reato di maltrattamenti. La Corte ha inoltre precisato che vittime del reato non sono soltanto i bambini direttamente colpiti dagli atti violenti, ma anche gli altri alunni che, pur non subendo aggressioni dirette, vivono in un clima costante di paura, sopraffazione e mortificazione. Il reato tutela, infatti, non solo l'integrità fisica, ma anche l'equilibrio psicologico e lo sviluppo armonico del minore di età.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10792

ADOZIONE

Con questa ordinanza, avente a oggetto la domanda risarcitoria proposta dal figlio adottivo nei confronti dei genitori adottivi per lesione del rapporto endoparentale, fondata su allegati maltrattamenti sistematici e su complessiva inadeguatezza genitoriale, la Corte di Cassazione ritiene il ricorso inammissibile in quanto viene dedotto il vizio di violazione degli articoli 115 e 116 del Codice di procedura civile e 2729 del Codice civile, mirando in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e delle inferenze presuntive compiute dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme. Né la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale assume, di per sé, valore sanzionatorio o efficacia ostativa in sede risarcitoria; sicché, ove il giudice di merito abbia escluso, con motivazione plausibile, la prova di una condotta dolosa o colposa dei genitori adottivi, nonché abbia interpretato la domanda come riferita non al danno da specifico reato ma alla dedotta complessiva inadeguatezza del percorso genitoriale, la censura di violazione degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile e 185 del Codice penale si risolve in una non consentita richiesta di rivisitazione del fatto. La Corte nel dichiarare il ricorso inammissibile, valorizza il rilievo della Corte territoriale secondo cui i genitori avevano agito, nel quadro di una vicenda familiare fortemente conflittuale, sulla base anche del supporto di professionisti e nella convinzione di adottare condotte educative ritenute corrette. Da ciò il giudice di merito ha tratto l'assenza di prova di una condotta dolosa o colposa rilevante ai fini risarcitori.

https://www.cortedicassazione.it/it/ultime_sent_ord_e_questioni.page

SPUNTI DALLA LETTERATURA

Ambito internazionale

Council of Europe, Committee of Ministers. (2026). CM/Rec(2026)4. Recommendation of the Committee of Ministers to member States on online safety and empowerment of users and content creators

(Adopted by the Committee of Ministers on 8 April 2026 at the 1556th meeting of the Ministers' Deputies)

Download

<https://search.coe.int/cm?i=09125948802b41e8>

La recente raccomandazione CM/Rec(2026)4 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa l'8 aprile 2026 segna un passaggio rilevante nel dibattito europeo sulla *governance* delle piattaforme digitali, ponendo al centro la necessità di rendere più trasparenti e controllabili i sistemi algoritmici che regolano la circolazione delle informazioni online. In un ecosistema digitale dominato da un numero ristretto di grandi operatori, infatti, gli algoritmi determinano in larga misura ciò che gli utenti – inclusi i minori di età – vedono, leggono e condividono, operando però spesso attraverso meccanismi opachi e difficilmente verificabili.

La raccomandazione introduce un approccio esplicitamente fondato sui diritti umani, sottolineando come la progettazione e il funzionamento delle piattaforme non possano essere guidati esclusivamente da logiche di profitto, ma debbano essere compatibili con la tutela della libertà di espressione, dell'integrità dell'informazione e della partecipazione democratica degli

utenti/minori di età. In questo senso, viene richiesto un rafforzamento della trasparenza non solo rispetto ai contenuti rimossi o moderati, ma soprattutto rispetto ai criteri che guidano i sistemi di raccomandazione e di *ranking*, i quali incidono profondamente sulla formazione dell'opinione pubblica.

Un elemento centrale della proposta riguarda il rafforzamento dei meccanismi di supervisione pubblica e indipendente. Gli Stati membri sono chiamati a dotarsi di strumenti normativi e istituzionali in grado di monitorare in modo efficace il funzionamento delle piattaforme. Al contempo, un ruolo crescente viene attribuito alla società civile e alla comunità scientifica, chiamate a contribuire alla valutazione degli impatti sociali degli algoritmi. Questa apertura all'*accountability* democratica riflette la consapevolezza che la regolazione delle tecnologie digitali non può essere affidata esclusivamente all'autoregolazione delle imprese, ma richiede forme di controllo plurali e partecipate.

La raccomandazione affronta in modo esplicito i rischi sistemici connessi all'uso degli algoritmi con impatto sui minori di età, destinatari di disinformazione e di discorsi d'odio nonché vittime di molestie online e di vere e proprie forme di discriminazione algoritmica. Tali fenomeni non sono considerati effetti collaterali inevitabili, ma conseguenze di precise scelte di design e di modelli d'impresa, che devono essere oggetto di valutazione preventiva e di misure di mitigazione proporzionate.

In questa prospettiva, assume particolare rilievo il principio di *empowerment by design*, secondo cui le piattaforme devono essere progettate in modo da garantire agli utenti/minori di età un controllo reale e significativo sulla propria esperienza digitale, affiancati da adulti.

Ciò implica la disponibilità di strumenti chiari e accessibili per comprendere e modificare il funzionamento degli algoritmi, nonché il riconoscimento di diritti azionabili che consentano a tutti gli utenti – minori di età e adulti – di intervenire attivamente sulle modalità di fruizione dei contenuti. Parallelamente, viene sottolineata anche la responsabilità del *content creator*, chiamato a contribuire a un ambiente informativo più affidabile e rispettoso.

Un'attenzione specifica è dedicata ai minori di età quale gruppo esposto a maggiori rischi di abuso. Le misure di protezione devono essere basate su evidenze, proporzionate e rispettose della privacy, includendo ad esempio sistemi di verifica dell'età progettati in modo da non compromettere i loro diritti fondamentali. In questo senso, la raccomandazione si inserisce in una più ampia tendenza europea che mira a coniugare in maniera complementare sicurezza digitale e tutela dei diritti.

Ambito internazionale

European Commission. (15 April 2026). Statement by President von der Leyen with Executive Vice-President Virkkunen on the digital age verification app (Statement 26/817).

Press corner.

Download

[https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/STATEMENT_26_817](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_26_817)

Le recenti iniziative della Commissione europea delineano un'evoluzione significativa della politica digitale dell'Unione, sempre più orientata a coniugare innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e protezione dei minorenni online. In questo quadro si inserisce lo sviluppo di strumenti concreti e operativi, capaci di affiancare al tradizionale approccio regolatorio soluzioni tecniche direttamente promosse a livello europeo.

Un elemento centrale è rappresentato dall'introduzione di una nuova applicazione per la verifica dell'età, concepita per consentire agli utenti di accedere a servizi digitali nel rispetto dei limiti anagrafici senza dover condividere dati personali sensibili. Questo strumento si fonda su un approccio *privacy by design*, che permette di dimostrare la maggiore età o l'idoneità all'accesso mantenendo l'anonimato e riducendo al minimo la circolazione di informazioni personali. La scelta di sviluppare una soluzione interoperabile e *open source* evidenzia la

volontà di costruire un'infrastruttura digitale trasparente, accessibile e affidabile, capace di rafforzare la fiducia dei cittadini e di stabilire standard comuni a livello europeo.

La proposta della Commissione europea, seguita da una raccomandazione indirizzata agli Stati membri al fine di accelerare la diffusione del nuovo strumento entro la fine del 2026, scegliendo se renderlo disponibile come applicazione autonoma oppure integrarlo nel futuro *wallet* europeo, si inserisce in un contesto più ampio in cui la protezione dei minori di età online è divenuta una priorità politica esplicita. I rischi legati all'ambiente digitale – dalla diffusione di contenuti dannosi al cyberbullismo sino alle dinamiche di dipendenza da piattaforme – richiedono infatti risposte articolate e coordinate. In tale prospettiva, il confronto tra istituzioni, esperti e società civile contribuisce a definire strategie condivise che combinano strumenti normativi, innovazione tecnologica e cooperazione internazionale.

Il quadro di riferimento è ulteriormente rafforzato dalla legislazione europea sui servizi digitali, in particolare il *Digital Services Act*, che impone obblighi stringenti alle piattaforme in materia di sicurezza e tutela degli utenti più vulnerabili. La verifica dell'età si configura così come uno strumento complementare, capace di facilitare l'attuazione concreta di tali obblighi e di ridurre la frammentazione tra gli Stati membri, promuovendo pratiche armonizzate e standard tecnici condivisi. In questo senso, l'Unione europea si propone non soltanto come legislatore, ma come attore attivo nella definizione dell'ecosistema digitale, orientandolo verso modelli che integrano sicurezza, innovazione e rispetto dei diritti fondamentali: la tutela dei minori di età diventa dunque un banco di prova emblematico di una *governance* digitale che mira a essere al tempo stesso efficace, inclusiva e coerente con i valori europei.

Ambito internazionale

UNICEF. (2025). Data brief on violence against children at home.

New York: UNICEF.

Download

<https://data.unicef.org/resources/violence-against-children-home-2025/>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1566320016>

Il documento in esame analizza la diffusione e le caratteristiche della violenza domestica sui minorenni, con particolare attenzione alla disciplina violenta e all'esposizione alla violenza tra partner. La violenza contro i bambini può assumere molte forme e verificarsi in diversi contesti, ma quando avviene in casa è particolarmente dannosa. L'ambiente domestico dovrebbe garantire sicurezza e protezione; al contrario, la violenza mina la fiducia tra bambini e caregiver e può provocare traumi profondi e duraturi, anche quando i minorenni non ne sono direttamente vittime ma ne sono testimoni. Una delle forme più diffuse è la disciplina violenta da parte dei genitori o di altri adulti, e comprende punizioni fisiche e aggressioni psicologiche, come urla o insulti. Spesso i caregiver non intendono causare danno, ma agiscono per frustrazione, mancanza di conoscenze sui metodi educativi non violenti o per l'influenza di norme culturali che legittimano tali pratiche. Tuttavia, numerose evidenze dimostrano che la disciplina violenta è

inefficace e produce effetti negativi sia immediati sia a lungo termine sullo sviluppo dei bambini. Dal punto di vista quantitativo, il fenomeno è estremamente diffuso: circa 1,6 miliardi di bambini nel mondo (circa 2 su 3) subiscono regolarmente punizioni violente in casa, la prevalenza supera il 50%, nella maggior parte delle regioni e raggiunge livelli particolarmente elevati in Asia meridionale e Africa subsahariana, che insieme rappresentano oltre metà del totale globale. Un altro aspetto rilevante è l'esposizione dei minori di età alla violenza tra partner all'interno della famiglia. Vivere in un contesto domestico violento, anche senza esserne direttamente vittime, ha effetti profondamente negativi: i bambini che assistono a tali dinamiche hanno maggiori probabilità di riprodurre la violenza in età adulta, come vittime o autori.

A livello globale, circa 1 bambino su 4 (circa 610 milioni) vive con una madre che ha subito violenza da parte del partner nell'ultimo anno. Le percentuali più elevate si registrano in Oceania, mentre il numero assoluto maggiore di bambini coinvolti si concentra nell'Asia centrale e meridionale. Anche l'Africa subsahariana presenta livelli molto elevati, con circa un terzo dei minorenni esposti a questo tipo di dinamiche.

Il rapporto evidenzia inoltre una forte interconnessione tra violenza contro i bambini e violenza contro le donne.

Nei contesti familiari in cui è presente violenza tra partner, è molto più probabile che i bambini subiscano anche forme di disciplina violenta. I dati comparativi mostrano che nei nuclei con violenza domestica i livelli di punizioni fisiche e aggressioni psicologiche sono significativamente più alti rispetto alle famiglie senza tali dinamiche. Infine, il documento chiarisce le definizioni e le metodologie utilizzate: la disciplina violenta include sia punizioni fisiche (come

schiacci o percosse) sia aggressioni verbali. I dati derivano principalmente da indagini internazionali standardizzate - *Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) Department of Homeland Security (DHS)* -, che permettono confronti tra Paesi e regioni.

In conclusione, il rapporto mette in luce la portata globale della violenza domestica sui minori di età, sottolineando che si tratta di un fenomeno diffuso, spesso normalizzato culturalmente, ma con conseguenze gravi e durature. Evidenzia inoltre la necessità di promuovere pratiche educative non violente e di affrontare congiuntamente la violenza contro donne e bambini per interrompere il ciclo intergenerazionale della violenza.

Ambito nazionale

Marangi, Michele. (2025). *Infanzia e digitale. Le sfide di oggi, le scelte per domani.*

Bambini, a. 41, n. 9, p. 14-18.

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1569393492>

L'articolo analizza il rapporto tra infanzia e tecnologia, evidenziando come gli schermi siano ormai parte integrante della vita quotidiana dei bambini fin dai primi anni. L'autore invita a superare visioni semplicistiche: il digitale non è né solo un rischio né solo un'opportunità, ma un ambiente complesso che richiede interpretazione critica e accompagnamento educativo. Negli ultimi decenni, l'esperienza infantile si è trasformata: accanto al gioco e alle relazioni dirette, i bambini vivono una dimensione "ibrida", in cui reale e virtuale si intrecciano. In questo contesto, il ruolo degli adulti (genitori, educatori e insegnanti) diventa centrale: devono mediare, orientare e proporre alternative, favorendo un uso consapevole e non passivo delle tecnologie. Un aspetto chiave è la "dimensione plurale" del digitale: non conta solo il dispositivo, ma anche come viene utilizzato (da soli o in gruppo, per apprendere o per intrattenersi). L'impatto dipende da contenuti, tempi, relazioni e modalità di fruizione, per questo

è necessario evitare sia allarmismi che approcci superficiali. L'articolo introduce poi il concetto di "naturalizzazione del digitale", che consiste nell'integrare gli schermi nella quotidianità senza demonizzarli, ma mantenendo equilibrio con esperienze fisiche, sociali e creative. Le tecnologie devono infatti affiancare, e non sostituire, attività fondamentali per lo sviluppo come il movimento, il gioco, l'immaginazione e le relazioni. Fondamentale è rispettare i bisogni dell'infanzia, progettando proposte educative integrate e contestualizzate. Non servono regole rigide valide per tutti, ma scelte flessibili, calibrate su età, caratteristiche e contesti. Infine, l'autore sottolinea la necessità di sviluppare competenze pedagogiche negli adulti e di promuovere una cultura educativa condivisa. Di fronte alle nuove sfide, inclusa l'intelligenza artificiale, è essenziale accompagnare i bambini con responsabilità, spirito critico e capacità di costruire un rapporto sano, creativo e consapevole con i media digitali.

Ambito nazionale

Mauceri, Sergio, e Di Censi, Luca (a cura di). (2026). Il lato oscuro del gioco. Un'indagine sui rischi associati a gambling, gaming e altre pratiche ludiche in età adolescenziale.

Milano: Franco Angeli Open access.

Download

<https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/1532/1961/8423>

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1570336929>

Il documento in esame analizza i rischi associati alle pratiche ludiche in età adolescenziale, concentrandosi su *gambling*, *gaming* e altri comportamenti a rischio. Si basa su un progetto di ricerca multidisciplinare condotto nella Regione Lazio, che adotta un approccio integrato (quantitativo e qualitativo) per individuare fattori di rischio e fattori protettivi.

Il punto di partenza è il riconoscimento del valore positivo del gioco nello sviluppo umano: esso favorisce creatività, socialità, capacità cognitive ed emotive; tuttavia, nella società contemporanea, caratterizzata da forte digitalizzazione e accesso facilitato alle piattaforme online, il gioco può assumere forme problematiche, diventando fonte di dipendenza e disagio. Il fenomeno del *gambling* tra adolescenti emerge come particolarmente critico, in quanto, nonostante sia vietato ai minori di età, la diffusione del gioco online ne facilita l'accesso, aumentando il rischio di comportamenti problematici con conseguenze psicologiche, economiche e sociali. Analogamente, il *gaming* può evolvere in dipendenza quando il controllo sul tempo di gioco viene meno e il videogioco diventa centrale nella vita quotidiana.

Un aspetto rilevante del volume è l'analisi dei fattori di rischio, che includono: disagio psicologico, ricerca di sensazioni forti, pressione del gruppo dei pari, contesti familiari problematici e carenze nelle competenze personali. Questi fattori possono interagire tra loro, generando comportamenti "multiproblematici", come l'associazione tra gioco d'azzardo, abuso di alcol (*binge drinking*) e partecipazione a sfide pericolose sui social. Parallelamente, vengono individuati fattori protettivi fondamentali, tra cui le *life skills*

(competenze per la vita), come autocontrollo, capacità decisionali, gestione delle emozioni e pensiero critico. Anche il contesto scolastico e le risorse culturali svolgono un ruolo protettivo significativo, contribuendo a ridurre il rischio di dipendenze.

Il volume dedica attenzione anche al ruolo della famiglia e degli stili educativi: un clima familiare positivo e relazioni solide rappresentano una barriera importante contro i comportamenti a rischio, mentre situazioni di conflitto o disinteresse possono favorirli. Inoltre, viene evidenziata l'influenza del contesto sociale e culturale, che può normalizzare pratiche pericolose.

Un contributo originale riguarda il concetto di "azzardo passivo": non solo chi gioca, ma anche familiari e persone vicine subiscono conseguenze negative. In particolare, bambini e adolescenti che vivono con giocatori problematici possono sviluppare disagio emotivo, difficoltà relazionali e comportamenti a rischio.

Infine, il documento in esame, propone indicazioni operative per la prevenzione, sottolineando l'importanza di interventi nelle scuole, formazione degli insegnanti, coinvolgimento delle famiglie e politiche pubbliche più attente. L'approccio suggerito è multidimensionale, volto a intervenire sia sui comportamenti individuali sia sui contesti sociali. Concludendo, il volume in esame, evidenzia come il "lato oscuro" del gioco non sia un fenomeno marginale ma diffuso e complesso, che richiede strategie integrate di prevenzione e intervento per tutelare il benessere degli adolescenti.

Ambito nazionale

Santoro, Maria, e Valgussa, Valentina. (2025). Il coordinamento del servizio sociale in sanità. Una scelta strategica per le istituzioni pubbliche.

Lavoro sociale, vol. 25, n. 4, p. 5-9.

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1569479658>

Il documento in esame analizza il ruolo strategico del coordinamento del servizio sociale in sanità nell'ambito dell'integrazione sociosanitaria, evidenziando come essa rappresenti oggi una priorità assoluta per i sistemi di welfare. L'integrazione è descritta come un processo complesso che richiede la collaborazione tra diversi attori istituzionali e professionali, con l'obiettivo di rispondere in modo più efficace ai bisogni delle persone, soprattutto in un contesto segnato da criticità quali la cronicità, l'esclusione sociale e la crescente domanda di prestazioni. È fondamentale, pertanto, partire dalla comunità, riconoscendola come soggetto attivo e portatore di risorse. I sistemi sanitari e sociali devono dialogare costantemente, ponendo la persona al centro e valorizzandone il contesto di vita. A tal proposito, i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sanciscono chiaramente che l'integrazione sociosanitaria costituisce un obiettivo strategico per tutte le organizzazioni sanitarie. Viene sottolineato il ruolo imprescindibile dell'assistente sociale, riconosciuto come professionista chiave nei

processi di raccordo. Quest'ultimo opera direttamente nelle fasi di accoglienza, valutazione dei bisogni (*assessment*) e presa in carico, contribuendo a garantire i diritti, l'autonomia e la partecipazione dell'utente.

All'interno delle articolazioni territoriali, l'assistente sociale svolge una funzione di facilitatore dei processi grazie alla sua formazione multidisciplinare e alle specifiche competenze nel lavoro di rete. Il Servizio sociale professionale aziendale (SSPA) rappresenta, in questo senso, un modello organizzativo capace di favorire la sinergia tra le diverse aree e di migliorare l'efficacia degli interventi. Infine, si evidenzia l'importanza di una *governance* strutturata e di una gestione strategica delle risorse umane; la responsabilità di tali percorsi può essere affidata a figure dirigenziali e di coordinamento dotate di competenze avanzate. In conclusione, il coordinamento del servizio sociale si configura come una leva strategica fondamentale per garantire sistemi sociosanitari più equi, integrati ed efficienti.

Ambito nazionale

Spriano, Cinzia, Guasasco, Stefania, e Brancaccio, Teresa. (2025). *Violenza di genere e assistita. Come valutare il rischio.*

Lavoro sociale, vol. 25, n. 5, p. 39-43.

Catalogo

<https://innocenti.on.worldcat.org/oclc/1569793247>

Il documento in esame analizza il fenomeno della violenza di genere e della violenza assistita, mettendo in evidenza la complessità di tali fenomeni e la necessità di un approccio multidisciplinare e integrato. L'assistente sociale svolge un ruolo centrale nella rete dei servizi, coordinando interventi di protezione, supporto e accompagnamento verso l'autonomia delle vittime. La violenza di genere viene definita come fenomeno strutturale, radicato nelle disuguaglianze culturali, sociali ed economiche. Riconoscerne le diverse forme e "nominarla" sono i primi passi per contrastarla, evitando di banalizzarla o renderla invisibile. Fondamentale è saper cogliere i segnali, spesso nascosti, e costruire percorsi personalizzati di uscita dalla violenza.

Sul piano normativo, il Codice rosso (legge 19 luglio 2019, n. 69) ha rafforzato gli strumenti di tutela, accelerando le procedure e introducendo nuove fattispecie di reato, con l'obiettivo di garantire interventi più tempestivi ed efficaci.

La valutazione del rischio è un passaggio cruciale: strumenti come il metodo *Spousal Assault Risk Assessment - Screening* (SARA-S) consentono di analizzare la pericolosità e prevenire recidive ed *escalation*. L'intervento si basa su ascolto, *empowerment* e progettazione individualizzata, tenendo conto della non linearità dei percorsi di uscita. Accanto alla protezione, è essenziale promuovere l'autonomia economica e sociale delle donne, anche attraverso misure di sostegno come il Reddito di libertà. Particolare attenzione è dedicata ai minorenni vittime di violenza assistita, che subiscono gravi conseguenze sul piano emotivo, relazionale e dello sviluppo. Gli interventi mirano a tutelarli e a rafforzarne la resilienza. Infine, il testo sottolinea l'importanza della prevenzione, della sensibilizzazione e dell'utilizzo di modelli di intervento sempre più integrati, valorizzando le competenze dei diversi professionisti e promuovendo cambiamenti culturali duraturi.

